



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA)**

Corso di laurea in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro

Tesi di laurea

**Il carcere ieri e oggi. Le condizioni dei detenuti dietro ed
oltre le sbarre**

Prison now and then. Inmates' conditions behind and beyond the bars

**Relatrice:
Professoressa Maria Cristina Ginevra**

**Laureando: Luca Dallan
Matricola: 2014773**

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag. 2
CAPITOLO I	
<i>Detenuto, detenzione e pena nel corso dei secoli</i>	
1.1 L'evoluzione storica del sistema penitenziario	pag. 5
1.2 Il sistema penitenziario italiano. Dall'Unità ad oggi	pag. 11
CAPITOLO II	
<i>Risultanti psicologiche dell'esperienza di detenzione</i>	
2.1 Fattori di rischio per la salute mentale in carcere	pag. 15
2.2 Caso italiano: sovraffollamento, autolesionismo e suicidi	pag. 20
CAPITOLO III	
<i>Il reinserimento nella società</i>	
3.1 Le avversità del post rilascio	pag. 26
3.2 Il lavoro dietro ed oltre le sbarre	pag. 32
3.3 Promuovere l'inclusione attraverso l'empatia	pag. 37
CAPITOLO IV	
<i>L'abuso del mezzo e l'eccesso di violenza</i>	
4.1 Il 41 bis o "carcere duro": quando lo stato diventa tirano	pag. 42
<i>Conclusione</i>	pag. 51
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	pag. 58
SENTENZE	pag. 63
RINGRAZIAMENTI	pag. 64

Introduzione

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.”¹

(Fëdor Dostoevskij)

La storia del sistema carcerario si sviluppa di pari passo con quella della società organizzata, intendendo con organizzata una struttura sociale orientata alla costruzione ed al mantenimento della pacifica convivenza fra gli individui che ne fanno parte. Come la società è andata, nel corso dei millenni, evolvendosi, così anche i concetti di carcere e pena hanno subito molteplici modificazioni. Da un’iniziale adozione della prigione quale luogo in cui le persone in regime di detenzione aspettavano di conoscere la loro condanna e da una concezione di pena come forma di vendetta sociale operata dalla comunità nei confronti del delinquente, si è giunti all’Articolo 27 della costituzione italiana, l’articolo ovvero che sancisce che il sistema carcerario debba non solo svolgere una funzione punitiva, ma innanzitutto rieducativa nei confronti del trasgressore. A coniugare queste due visioni diametralmente opposte sono le diverse concettualizzazioni di carcere e pena che si sono susseguite ed intercambiate nel corso della storia. L’obiettivo del primo capitolo di questa tesi triennale sarà infatti delineare un breve excursus storico sulla natura del carcere, quale perno fondamentale delle società che si sono susseguite, per meglio comprendere come si sia giunti alla sua elaborazione attuale e come poter progredire verso un’ulteriore modernizzazione. L’idea che ha ispirato questo lavoro è quella di dimostrare come nonostante gli sforzi compiuti nel recente passato e i traguardi raggiunti in ambito di tutela delle persone in stato di detenzione, il sistema penitenziario odierno, ed in particolare quello italiano, presentino ancora svariate lacune che necessitano al più presto di essere colmate. Il secondo capitolo infatti verterà sull’analisi del possibile impatto psicologico negativo, quale l’insorgenza di disturbi mentali di varia natura, che il carcere sembra avere sulle persone in regime di detenzione a causa delle condizioni della vita penitenziaria. Di grande rilevanza in questo frangente è la distinzione necessaria fra il ruolo che le malattie

¹ Fëdor Dostoevskij, 1866

mentali pregresse hanno sulle persone in vista di una possibile carcerazione, e quello che invece potrebbe avere il carcere stesso nell'accentuare questi problemi preesistenti se non addirittura nel generarne di nuovi. Saranno indagate nello specifico alcune problematiche radicate nel sistema carcerario italiano quali il sovraffollamento e l'incremento dei tassi di suicidio e di autolesionismo nelle prigioni sul nostro suolo, indici di una situazione critica di cui risulta impossibile non occuparsi e che necessita interventi tempestivi. Se l'obiettivo del carcere è infatti quello di rieducare e così facendo favorire il reinserimento dell'individuo nella società, le condizioni di vita delle persone in stato di detenzione non possono tornare ad essere quelle degradanti che hanno segnato i secoli scorsi. L'interesse e l'impegno speso per il recupero sociale delle persone in regime di detenzione deve andare di pari passo col garantire loro un'esperienza di detenzione il più umana possibile dimostrando quanto ogni singola vita sia degna di considerazione. Il terzo capitolo sarà invece adibito all'analisi della vita delle persone con esperienza di detenzione una volta scontata la loro pena e tornate in libertà. Se le condizioni di vita all'interno del carcere sono preoccupanti e necessitano di un interesse particolare da parte delle istituzioni, di certo anche quelle esterne alla prigione sono meritevoli di essere indagate e raccontate. Con questo capitolo ci si propone infatti di studiare come avvenga il reintegro nella società ed in particolar modo nel mondo lavorativo, delle persone con passato di detenzione, e di come queste possano essere aiutate in un processo di una tale importanza per il loro percorso di rieducazione e riabilitazione. Gli alti tassi di recidiva registrati negli ultimi anni in Italia lasciano però intendere che sia venuta a mancare l'attenzione necessaria per questo aspetto del processo detentivo. Lo scopo ultimo è dunque cercare di comprendere se e come l'istituzione carcere sia in grado di fornire gli strumenti adeguati ad assolvere quelli che da Costituzione sono i suoi obiettivi. L'ultimo capitolo infine prenderà in considerazione alcuni aspetti ritenuti critici nell'istituzione penitenziaria italiana nel tentativo di individuare delle possibili alternative. Nello specifico i temi trattati saranno il 41bis, il regime di detenzione, anche conosciuto sotto il nome di "carcere duro" - ovvero quando lo Stato diventa tiranno - e la riflessione in merito ad un obiettivo per una società futura che non contempra unicamente la carcerazione come mezzo di mantenimento dell'ordine sociale.

L'obiettivo del presente studio è quello di analizzare un fenomeno sociale nel suo ripercuotersi sugli attori che ne fanno parte. L'interesse nasce nell'osservazione di come questi attori non agiscano sul palcoscenico sociale ma siano relegati dietro le quinte, dei siparisti, presenti ma invisibili, che nella grande recita della società civile ed organizzata sono spesso trascurati. L'invisibilità di cui si vestono o, meglio, di cui vengono investiti è un attributo che spesso si accosta agli individui senza fissa dimora ma che ben calza anche nella descrizione delle persone con esperienza di detenzione. E invisibili sono a tutti gli effetti, sia metaforicamente, in quanto oggetto di un'amnesia sociale, ma anche letteralmente, relegati ai margini del vivere civile, portatori di colpe da espiare per sé stessi ma anche per gli altri. La prigione, dunque, allo stesso tempo luogo concreto e simbolico, è forse ad oggi un sistema desueto nella sua nozione ideale che, senza considerare tutte le problematiche di cui risulta pregno, andrebbe riconsiderato e valutato alla luce di una nuova concezione della vita umana, del suo valore e del suo potenziale, inesprimibile se costretto fra quattro mura.

Capitolo I

DETENUTO, DETENZIONE E PENA NEL CORSO DEI SECOLI

1.1 L'evoluzione storica del carcere

"...Tirannide indistintamente appellare si deve ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzione delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto eluderle, con sicurezza d'impunità...ogni società, che lo ammetta, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo"²

(Vittorio Alfieri)

I concetti di detenuto, luogo di prigionia e pena accompagnano l'uomo nel corso della sua storia a partire dalla costituzione della società civile organizzata. Nel momento stesso in cui è stato definito un sistema di leggi socialmente riconosciuto è divenuto necessario stabilire delle punizioni per i possibili trasgressori ed allontanare gli stessi dalla vita pubblica a protezione dei giusti. La detenzione, che in origine aveva significati e scopi completamente diversi da quelli che ha assunto nella sua concezione contemporanea, costituisce un'usanza tipica delle civiltà, greca prima e romana in seguito. L'origine stessa dei sostantivi che indicano i luoghi preposti alla reclusione deriva dal latino e prima ancora dal greco: "prigione" dal latino *prehensio*, "l'atto di prendere", der. di *prehendere* "prendere" e "carcere" dal latino *carcer*, "recinto", a sua volta derivato dal greco ἀρκέω "rinchiudere", "trattenere"³. In questa sua prima accezione, l'atto di recludere una persona in un luogo controllato privandola della sua libertà aveva l'obiettivo di custodire un potenziale contravventore della legge in attesa dello svolgimento del processo che lo avrebbe visto protagonista. La prigione

² Alfieri, 1777

³ Cfr. *Dizionario etimologico online* (www.etimo.it)

consisteva allora in un semplice vestibolo in cui ai prigionieri era consentito ricevere visite di parenti ed amici. Si nota dunque come il carcere svolgesse un ruolo *ad continendos homines, non ad puniendos*, (dal latino: “per contenere gli uomini, non per punirli”) (Coniglio, 2022). La pena, dunque, non era definita dalla privazione della libertà, che era intesa invece, come mezzo coercitivo, ma consisteva in una vendetta sociale atta ad annullare la persona rea dell’atto criminoso e non il crimine in sé. Nella legislatura romana si distinguevano due tipologie fondamentali di pene: le prime a sfondo pecuniario, le quali riguardavano i crimini contro i singoli cittadini, pene perciò private che comportavano un versamento di denaro all’individuo offeso, oppure, le seconde di natura corporale, generalmente adottate in caso di crimini commessi nei confronti della *res publica* e di conseguenza di interesse per la collettività tutta. Queste ultime contemplavano una vasta gamma di punizioni: dai lavori forzati alla fustigazione e all’obbligo di partecipazione ai giochi mortali nelle arene, fino ad arrivare, per i crimini più gravi secondo l’ordinamento romano, alla pena capitale. Il condannato, dunque, in virtù del proprio crimine si trova in una situazione di debito a cui dover fare fronte, sia il creditore un singolo o la comunità, per espiare la propria colpa. Se però macchiarsi di una colpa verso un cittadino permetteva a quest’ultimo di rivalersi pecuniariamente, offendere la sacralità dello stato comportava la nascita di un ardente sentimento di vedetta. Nel primo caso ci si trova di fronte ad un esempio di privilegio di natura giudiziaria dal momento che la disponibilità economica costituiva un lasciapassare per tutte quelle condotte contrarie al diritto che prevedevano come pena una semplice ammenda pecuniaria. Aspetto che non dovrebbe stupire dell’ordinamento romano vista la struttura classista della società su cui si fonda. Chi, infatti, non era in grado di pagare il proprio debito verso la comunità veniva degradato dal rango di essere umano a quello di schiavo, il quale, in quanto *instrumentum vocale*⁴ del creditore che non era riuscito a ripagare, non poteva più fregiarsi dell’onore di essere considerato una persona. Era d’uso tra i romani, per punire ulteriormente gli schiavi, ricorrere alla tortura (termine che deriva proprio dal latino *torquere*, “torcere il corpo”⁵), prassi già ampiamente collaudata nel mondo greco. La compravendita di esseri umani e l’ampio

⁴ Varro, *rust. III-XVII: Quas res alii dividunt in duas partes, inhomines et adminicula hominum, sine quibus rebus colere non possunt; alii intres partes, instrumenti genus vocale et semivocale et mutum, vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustro.*

⁵ Cfr. *torquere* in *Dizionario etimologico online* (www.etimo.it)

bagaglio di supplizi lasciano intuire una scarsa considerazione per la vita umana, almeno per quella meno abbiente ed influente, ed i risvolti giuridici per l'inosservanza di leggi di interesse pubblico, confermano questa ipotesi. Come visto in precedenza difatti le punizioni per questo genere di reati consisteva in pene violente e crudeli, prive della benché minima compassione, basate sulla gogna pubblica e volte unicamente all'umiliazione e annichilimento dell'individuo. La vendetta è così consumata e l'ordine ristabilito. Siamo dunque ancora distanti dai riguardi per la dignità umana che dovrebbero caratterizzare i tempi odierni ed anche nel passaggio dal diritto romano al sistema penale medievale si ravvisano delle sostanziali differenze con la nostra contemporaneità. Durante i cosiddetti "secoli bui", a seguito della fine dell'Impero Romano d'occidente, viene meno l'impiego del sistema carcerario come era stato concettualizzato in precedenza in quanto l'apparato giudiziario medievale rinnegava il diritto classico greco e romano, caratterizzato da processo ed esecuzione della pena per mano dello Stato (Festa, 1984). Ecco che, anche in questo contesto storico, le carceri esistono ma assumono ruoli differenti. Spesso confinate nei sotterranei dei castelli e delle abitazioni dei nobili, le prigioni erano luoghi di tortura e reclusione destinate ai prigionieri di nobili facoltosi. I prigionieri, dal momento che vigeva un sistema giudiziario basato sulla vendetta privata e sulla legge del più forte, e ricco, potevano essere tali per i più disparati motivi. Gli ambienti di detenzione vedevano quindi al loro interno persone di diversa estrazione sociale, seppur principalmente bassa, quali poveri, ladruncoli e altri piccoli criminali, ma anche personalità di spicco: politici e personaggi scomodi per le famiglie ai vertici della società e prigionieri di guerra. Così come in epoca romana, anche durante quella medievale le persone in regime di detenzione non godevano di alcun tipo di diritto. La vendetta privata come mezzo di rivalsa impediva alle persone in stato di detenzione di avvalersi di leggi che le tutelassero, ed esse erano dunque in balia della volontà della parte offesa. Il sistema carcerario medievale privatistico e fondato sulla punizione era basato sul concetto etico-giuridico del taglione, il quale era strettamente connesso all'idea di *espiatio*⁶, una forma di vendetta mirata a riparare i danni causati da un reato. In questo contesto l'unico tribunale ammesso è quello del signore, il solo che abbia il potere di impartire ordini e a cui tutti i

⁶ Cfr. *espiazione* in *Vocabolario Treccani* (www.treccani.it)

sottoposti devono obbedire. Con la reintroduzione del diritto romano nel XII secolo, vennero ripristinate le torture come strumento penalistico. Ne esistevano di varia natura e grado di crudeltà: spesso al sospettato cui si tentava di estorcere una confessione (il diritto romano prevede che debba necessariamente esserci un'ammissione di colpevolezza) (Galavotti, 2014) venivano disarticolati gli arti superiori legandogli delle corde ai polsi e gettandolo nel vuoto dall'alto. Oltre a questa, molto in voga, si ricordano la "stanghetta" e le "cannette": la prima che prevedeva la frattura delle ossa della caviglia compressa fra due lastre di metallo, la seconda che consisteva nella rottura delle ossa delle dita che venivano inframezzate dalle suddette cannette e successivamente strette con delle corde. I supplizi descritti fungevano nel medioevo non solo da deterrenti per altri potenziali criminali ma in primo luogo da forme di espiazione della colpa attraverso l'atroce dolore che comportavano. I tormenti spesso marchiavano a vita i malcapitati che ne portavano gli effetti incisi sulla pelle e memoria per sé stessi e monito per gli altri del castigo in cui incorreva chi osava infrangere la legge. Con l'avvento del feudalesimo, la prigione, com'era stato nell'antica Roma, costituì unicamente un luogo di passaggio, transitorio e privo di significati punitivi e men che meno rieducativi. Il fine ultimo era infatti quello di sottrarre il cittadino reo alla vita sociale fino al momento in cui fosse messa in atto la "pena reale", ovvero la sottrazione di ogni bene e valore sociale: denaro, salute, e nei casi più estremi la vita stessa. Vista la struttura sociale da cui era caratterizzato il sistema feudale, con a capo un "signore" che esercita a suo piacere la giustizia, è proprio in questo periodo storico che si raggiungono i massimi livelli di spettacolarizzazione della pena, alle volte pecuniaria, spesso altre corporale. Per poter assistere ad un cambio di rotta sostanziale nella concettualizzazione dei luoghi di detenzione e pena bisogna aspettare il XVI secolo, culla della mentalità "pre-illuminista". È sullo sfondo di questo contesto socioculturale che in Inghilterra nel 1557 nasce la prima "house of correction", all'interno del palazzo di Bridwell, un esperimento, successivamente ripetuto, che diede vita al fenomeno delle "work houses". Le case di correzione o di lavoro costituivano delle strutture in cui venivano raccolti orfani, prostitute, poveri e persone senza fissa dimora, al fine di riformarli attraverso lavoro e disciplina. Grazie alla crescente diffusione di simili teorie rivoluzionarie trova terreno fertile uno dei protagonisti della riforma carceraria: Jeremy Bentham, filosofo e giurista, ideatore del progetto architettonico di quello che diverrà il carcere moderno anche detto "carcere Benthamiano". La struttura in questione viene pensata

e realizzata sulla base delle direttive del progetto “Panopticon” (dal greco πᾶν “tutto” e ὀπτικόν “l’atto di osservare”)⁷ che deve il suo nome alla figura mitologica di Argo Panoptes, gigante ricoperto di occhi su tutto il corpo ed impossibile per questo da cogliere di sorpresa. La struttura infatti constava di un corpo circolare adibito alla reclusione delle persone in regime di detenzione e di una torre di controllo, situata al centro della costruzione, all’interno della quale vigilava un unico carceriere. Le celle inoltre vedevano la presenza di due finestre, una verso l’esterno che permettesse il passaggio di luce, e una verso l’interno, rivolta alla torre, che permettesse al guardiano di tenere sotto controllo le persone in stato di detenzione ma che impedisse loro di sapere se fossero osservate. Il “principio ispettivo” su cui si fonda la sorveglianza del panottico faceva leva sulla percezione delle persone recluse al suo interno di essere costantemente osservate, elemento che, secondo Bentham, le avrebbe spinte a comportarsi rettamente e secondo le regole imposte loro. Inoltre, il filosofo sosteneva che mantenere rigidamente questi atteggiamenti nel corso degli anni di reclusione, avrebbe poi indotto le persone in regime di detenzione, una volta uscite, a mantenere tali condotte, permettendo loro di reintegrarsi adeguatamente nel tessuto sociale. Sulla scia delle innovazioni carcerarie di Bentham vengono introdotte, dapprima nel regno Unito e successivamente nel resto d’Europa, nuove prassi giudiziarie e penitenziarie, quali: la divisione dei sessi in celle diverse, l’isolamento notturno e, durante il giorno, il lavoro in comunità. Anche in Italia sorgono i primi istituti carcerari ma nonostante le recenti conquiste le condizioni di vita delle persone recluse al loro interno ancora non sono di pubblico interesse. Fra i vari esempi disponibili, i più noti istituti penitenziari italiani sono l’Ospizio del S. Filippo Neri di Firenze, la Casa di Correzione e l’Ergastolo di Milano, la Vicaria e la Casa dei poveri detta “Serraglio” a Napoli, nelle quali le condizioni di vita dei prigionieri sono fra le più disumane documentate. Il caso napoletano è ancora più d’impatto alla luce del movimento illuminista, con il quale si diffonde ulteriormente la lotta dei letterati e studiosi dell’epoca contro il trattamento brutale riservato ai criminali. È infatti proprio sul suolo italiano che si formerà e condurrà la propria crociata etica Cesare Beccaria, una fra i più noti teorici della legislazione penitenziaria. Beccaria in Italia, così come John Howard in Inghilterra sono

⁷ Cfr. *Dizionario etimologico online* (www.etimo.it)

i nomi ai quali si devono i principi etico-morali che permisero la rivoluzione penitenziaria e che nel corso dei decenni successivi ispirarono nuove conquiste in materia carceraria. Nel 1764 la pubblicazione de *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria porta la discussione di ambito penitenziario sui due principi fondativi del suo pensiero: l'umanizzazione della pena, concepandola come una punizione proporzionale al crimine (*"la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso. Ella sarà tanto più giusta e tanto più utile."*) (Beccaria 1764) e l'impiego della stessa come strumento utile alla salvaguardia della sicurezza sociale e non come mero spettacolo. Fra le battaglie condotte dal Beccaria nel testo si distingue, per modernità e anticonformismo, quella che lo vede opporsi alla pena di morte al cui proposito scriveva: *"Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio."* (Beccaria, 1764) Nella seconda metà del '700, con il diffondersi delle istanze illuministe, iniziano a prendere forma varie teorie basate sulla razionalizzazione della pena e l'abolizione di tutte le pratiche violente e disumane che l'avevano caratterizzata fino a quel momento. Per la prima volta grazie al fervore illuminista si inizia ad associare alla prigione il ruolo rieducativo che la caratterizzerà poi negli anni a venire, tanto che in Francia, dopo la rivoluzione del 1789 e in Germania nel primo decennio dell'800, la condivisione delle nuove ideologie progressiste stravolgerà il sistema legislativo e giudiziario mantenuto fino a quel momento. Il XVIII secolo finse da apripista e segnò una svolta nella concezione delle carceri e del trattamento delle persone in regime di detenzione ma fu nel XIX che, proprio in Italia, da cui era partito il moto rivoluzionario, si istituzionalizzarono lo studio e la ricerca di questa materia con la "scienza delle prigioni".

1.2 Il sistema penitenziario italiano. Dall'Unità ad oggi.

“...Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte...”⁸

(Articolo 27, Costituzione italiana)

All'alba dell'Unità diviene chiaro come fosse ormai necessario occuparsi del problema penitenziario da un punto di vista giuridico e legislativo. Fu così che nel 1861, attraverso il regio decreto n. 255⁹ del 9 ottobre venne implementata una Direzione generale delle carceri di competenza del ministero dell'Interno. Altra data significativa nella direzione di un'unificazione nazionale del sistema penale fu l'emanazione, nel 1889 del codice Zanardelli, il Codice penale nazionale che sostituì quello sardo il quale non comprendeva le province toscane (Borzachiello, 2005). Nello stesso anno si registra un'altra fondamentale conquista relativa all'edilizia penitenziaria con lo stanziamento di fondi all'interno del bilancio annuo per la costruzione e gestione di istituti carcerari. Con l'emanazione del codice Zanardelli vennero inoltre aboliti definitivamente la pena di morte, la quale venne sostituita, come pena massima, con l'ergastolo, e i lavori forzati (Festa, 1984). Di pari importanza furono le proposte avanzate dallo stesso sull'introduzione di programmi di rieducazione, in linea con le ideologie promosse nel secolo precedente e che individuavano come scopo del carcere quello rieducativo piuttosto che punitivo. Nonostante i timidi sforzi di rinnovamento relativi al lavoro che

⁸ Art. 27: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”

⁹ Regio Decreto 1861: “Il Ministero dell'interno, organo ereditato dal governo del Regno di Sardegna, ebbe un primo ordinamento con Regio decreto 9 ottobre 1861, n. 255, che aboliva il segretariato generale e ripartiva le competenze in quattro direzioni generali (centrale, pubblica sicurezza, amministrazione comunale e provinciale, opere pie e sanità, carceri). Alle dipendenze del Ministero sottostava anche la direzione generale degli archivi del regno. Il regio decreto 20 ottobre 1861, n. 291 ne stabiliva la prima pianta organica. Con Regio decreto 14 dicembre 1866, n. 3475 («Che approva il nuovo ordinamento del Ministero Interni») le direzioni generali assunsero la denominazione di direzioni superiori e il Ministero fu così ripartito: direzione superiore dell'amministrazione (soppressa nel 1869), direzione superiore della pubblica sicurezza, direzione superiore delle carceri. Sulla base del Regio decreto 3 luglio 1887, n. 4707, il Ministero fu organizzato in gabinetto, segreteria generale, ragioneria centrale (istituita nel 1870), direzione generale dell'amministrazione civile, direzione generale della pubblica sicurezza, direzione generale delle carceri, direzione generale della sanità pubblica.”

le persone in regime di detenzione svolgevano negli istituti penitenziari, i colloqui con l'esterno e la corrispondenza, che segnarono il primo dopo guerra, con il decreto emanato sotto il regime fascista da Alfredo Rocco, tali tentativi subirono una repentina battuta di arresto. Nel 1930 infatti vennero promulgati il nuovo Codice penale, a sostituzione del precedente, definito "Codice Rocco" e un nuovo codice di procedura penale. L'anno successivo vide l'emanazione del "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena" che comportò l'introduzione fra le pareti degli istituti carcerari delle tradizioni di stampo fascista applicate alle prigionie. Le norme fondative del codice Rocco erano: "*- rigida separazione tra il mondo carcerario e la realtà esterna - limitazione delle attività consentite in carcere alle tre leggi fondamentali del trattamento (pratiche religiose, lavoro e istruzione) - atomizzazione dei detenuti impedendo loro qualsiasi collegamento e presa di coscienza collettiva - esclusione dal carcere di qualsiasi persona estranea cioè non inserita nella gerarchia e non sottoposta alla disciplina penitenziaria - obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola (al posto del cognome) volto alla soppressione della personalità del detenuto - carcere come istituzione chiusa.*" (Neppi Modona, 1976) Con le nuove disposizioni viene a delinearsi un ambiente carcerario repressivo e coercitivo che puntava in primo luogo alla depersonalizzazione della persona in stato di detenzione attraverso l'imposizione di divieti e obblighi restrittivi, la cui inosservanza comportava punizioni che, per quanto commisurate all'entità dell'atto di disobbedienza, arrivavano fino alla contenzione ed alla camicia di forza. La spersonalizzazione era attuata grazie a pratiche deumanizzanti quali l'uso del numero di matricola al posto del nome per rivolgersi alle persone in regime di detenzione, l'obbligo di indossare la divisa, il controllo assoluto dei contatti con l'esterno (ridotti al minimo, rendendo la detenzione una vera e propria segregazione), anche per quanto riguardava le lettere (le persone in stato di detenzione potevano inviarne solamente due a settimana ed a persone distinte). Per assistere ad una riforma che si faccia carico di eliminare le pratiche barbariche sopracitate si dovrà attendere la legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà"¹⁰. La legge puntava espressamente a modificare l'impostazione carceraria mantenuta fino a quel momento e

¹⁰ [L \(governo.it\)](http://www.governo.it)

proponeva una visione più moderna e rispettosa della vita e della dignità dell'uomo, indipendentemente dalle sue colpe, ed in ottica di recupero sociale, rieducazione e reinserimento nel mondo al di là delle sbarre. Vengono perciò pensate ed introdotte attività di varia natura che permettessero all'esperienza di detenzione di rappresentare un'occasione di riabilitazione. Finalmente all'interno degli istituti iniziano a prendere piede attività educative, culturali e religiose, e viene introdotto il lavoro non più come forma d'espiazione della colpa, duro e forzato, ma come mezzo per emanciparsi e guadagnare uno stipendio, per crearsi una propria realtà. Gli anni '80 segnano in Italia un iniziale tentativo di portare l'istituzione carcere verso nuovi lidi, al passo con le istanze giuridiche e morali del periodo. Nel 1986 la legge Gozzini reitera quanto già prescritto dalla legge precedente modificandone alcuni elementi ed implementando la necessità da parte del sistema penitenziario di concentrare le proprie risorse nel reintegro attivo della persona in stato di detenzione nel tessuto sociale a partire dall'esecuzione stessa della pena. Contestualmente vengono concessi dei benefici alle persone in regime di detenzione che si dimostrano proattive e volenterose alle quali sono accordate la buona condotta, misure alternative alla detenzione in cella, e la conquista di "buoni", ovvero dei permessi speciali per trascorrere del tempo con i propri cari o cercare lavoro. Nonostante questi sforzi il decennio successivo fu segnato da un inasprimento delle pratiche carcerarie e dall'introduzione di nuove disposizioni, tra cui la più famosa e discussa anche ad oggi: l'Articolo 41-bis. Definito anche come "carcere duro" il 41-bis è un particolare regime carcerario che prevede che *«i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione»* siano *«ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto...»*¹¹. L'applicazione di norme di tale rigidità fu la diretta conseguenza al clima di disordini che caratterizzarono gli anni '90 durante i quali si assistette a sempre più frequenti episodi di terrorismo e di azioni di stampo mafioso. Fra le altre implicazioni di questo periodo di timore diffuso vi fu inoltre l'aumento esponenziale delle persone in stato di

¹¹ Art. 41-bis: "...2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti..."

detenzione negli istituti italiani, un problema che non ha trovato soluzione e che ancora oggi si annida nel sistema penitenziario nazionale. L'Italia infatti ha, in tempi recenti, subito una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti Umani per la violazione dell'art. 3 CEDU¹² (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) in connessione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri. Quello che da 40 anni è il proposito di un'istituzione carcere innovativa, focalizzata sull'individuo in regime di detenzione quale persona meritevole di riscatto sociale, si è ormai arenato riportando invece la prigione ad essere quel luogo fatto di violenza fisica e psicologica, nascosto agli occhi del grande pubblico, che, fra il disinteresse generale, abbandona una delle categorie più a rischio ed indifese della società.

¹² [Corte-EDU-Sentenza-Torreggiani.pdf \(giurisprudenzapenale.com\)](#)

Capitolo II

RISULTANTI PSICOLOGICHE DELL'ESPERIENZA DI DETENZIONE

2.1 Fattori di rischio per la salute mentale in carcere

“La prigione è una fabbrica che trasforma gli uomini in animali. Le probabilità che uno esca peggiore di quando ci è entrato sono altissime.”¹³

(Edward Bunker)

Nonostante i quasi cinquant'anni passati dalla riforma penitenziaria che nel 1975 ha decretato una svolta nella gestione delle carceri ed un crescente interesse per le condizioni di vita delle persone in regime di detenzione, gli istituti penitenziari costituiscono ancora oggi dei luoghi altamente problematici che raramente riescono a raggiungere gli scopi prefissatisi. Fra le principali controversie che riguardano la detenzione è di singolare importanza indagare se questa costituisca un'esperienza che concorra all'aggravamento di malattie mentali, spesso preesistenti nelle persone in stato di detenzione e se, nei casi peggiori, sia essa stessa la responsabile dell'insorgenza di disturbi. Tuttavia, l'assenza di un monitoraggio costante e prestabilito impedisce di avere dati aggiornati e costringe le persone in regime di detenzione ad autodichiarare la propria condizione psicologica. Il problema principale risiede nella paura dello stigma che potrebbe portare le persone in regime di detenzione a mentire sulla loro reale situazione per evitare che questo influenzi il trattamento riservato loro. L'analisi di dati relativi alla salute mentale in carcere dimostra come la diffusione di disturbi mentali fra le persone in stato di detenzione sia esponenzialmente maggiore rispetto a quella della media della popolazione. Uno dei principali studi condotti nelle carceri del Regno Unito nel 1997 dal Dipartimento della Salute ha riportato che il 90% della popolazione carceraria esaminata avesse problemi di natura psicologica e che il 70% soffrisse di due

¹³ Bunker, 1977

o più problematiche contemporaneamente (nella maggioranza dei casi si trattava di disturbi mentali associati ad abuso di sostanze e forme di dipendenza). Lo studio REDiME (Macciò, Meloni, Sisti, Rocchi, Petretto, Masala, & Preti, 2015) ha rivelato che in Italia il 58,7% delle persone in regime di detenzione al momento della somministrazione dei test soffriva di disordini psichiatrici rispetto al solo 8,7% dei partecipanti ad un gruppo di controllo estratti causalmente dalla popolazione. Ulteriori approfondimenti sul tema hanno mostrato, grazie ad uno studio epidemiologico che ha coinvolto 15.751 persone in regime di detenzione italiane, che il 67,5% di queste ha sofferto di almeno un problema psicologico e che fra questi, il 41,3% era di natura psichiatrica. Nelle prigioni italiane, i disturbi più comuni e diffusi sono stati evidenziati essere: psicosi, dissociazione, disturbi affettivi, d'ansia, di personalità, legati all'abuso di droghe e la comorbidità fra questi (Diamond, 2001). Diviene, dunque, d'obbligo interrogarsi se la presenza di una così elevata diffusione di disturbi di natura psicologica all'interno delle carceri sia dovuta alle condizioni di vita delle persone in regime di detenzione precedenti all'esperienza carceraria o se sia quest'ultima l'effettiva causa scatenante di tali problematiche, se vi sia una concausa dei due fattori ed in che misura essi siano responsabili. Certo è che la situazione appare molto più grave e degna di attenzione, anche mediatica, di quanto le sia invece concesso, visto il pubblico disinteresse. Lo studio condotto da Armour (2014) riporta come le persone con esperienza di detenzione presentino spesso varie caratteristiche definite socialmente esclusive nei loro anni di vita precedenti alla carcerazione. In questa categoria rientrano: scarse capacità di lettura, difficoltà nella scrittura e nel calcolo, l'assenza di qualifiche formali, la fuga dalla casa d'infanzia, l'esclusione scolastica, la lontananza dai genitori biologici, l'assenza di fissa dimora, la mancata registrazione alla lista di un medico di base (indice di una incapacità e/o disinteresse per le questioni personali di natura igienico-sanitarie) e varie tipologie di esperienze di abuso. La concorrenza di simili abitudini si correla positivamente con una maggiore incidenza di disturbi mentali quali depressione e psicosi. Ne segue, dunque, che almeno una parte della popolazione carceraria che riporta sofferenze psicologiche le coltiva e le porta con sé da situazioni preesistenti all'arresto e alla conseguente carcerazione. Sperimentare un passato di disagio, disfunzionalità, mancanza di istruzione e più generalmente di povertà e di esclusione sociale rappresenta un precedente significativo per lo sviluppo di problemi

comportamentali di natura antisociale e criminale oltre che di serie insorgenze psicologiche. Secondo uno studio (Diamond, Wang, Holzer III, Thomas & des Anges, 2001) è probabile che le persone in regime di detenzione provengano da sostrati socioeconomici più bassi e presentino un livello di istruzione inferiore alla media, ed è infatti dimostrato che la provenienza da ceti socioeconomici meno elevati costituisca un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi psichici. L'associazione della malattia mentale con il carcere potrebbe altresì essere motivo di criminalizzazione della stessa, spostando così l'interesse per la cura del disagio di chi ne soffre verso una sua colpevolizzazione¹⁴. Gli studi condotti da Jordan, Schlenger & Fairbank (1996) suggeriscono che anche la durata del periodo di incarcerazione influisca e sia associata positivamente alla progressione della malattia mentale, contrariamente a ciò che invece viene sostenuto all'interno dell'articolo di Edwards e Potter (2004) per cui la lunghezza della detenzione e la percentuale di vita adulta trascorsa in prigione presenterebbero una relazione statistica significativa con i livelli di stress registrati. Ciò costituisce un possibile indice del progressivo adeguamento alle abitudini penitenziarie delle persone in stato di detenzione dopo l'iniziale squilibrio emotivo dato dall'avvio del periodo di reclusione. Dallo studio è inoltre emerso che le persone con livelli inferiori di istruzione sono più in difficoltà nello sviluppare *coping skills* che permettano loro di adattarsi adeguatamente al nuovo contesto di vita, dimostrando ancora una volta come le classi sociali meno abbienti siano più esposte non solo al rischio di detenzione ma anche di ricavarne maggiore sofferenza psicologica. La storia personale, difatti, permette di spiegare solo parzialmente l'assidua presenza della malattia mentale fra le mura delle prigioni, le quali, come indicato dall'OMS, presentano condizioni diffuse tali da favorire lo svilupparsi di disturbi psicologici nel corso della detenzione. Anche Edwards e Potter, (2004) riportano l'affermazione dell'American Association of Community Psychiatrists (ACCP) relativa alle possibili conseguenze dell'esperienza detentiva: "*imprisonment can create or exacerbate mental health conditions*" ("la reclusione può generare o esacerbare le condizioni di salute mentale" Traduzione personale). I fattori riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come possibili anticipatori di malattie mentali includono il sovraffollamento delle carceri (una piaga del sistema

¹⁴ È proprio il tentativo di evitare che ciò accada che ha dato vita a diverse indagini in merito. Per un elenco degli studi svolti in materia cfr. Edwards-Potter 2004, p. 132.

carcerario, italiano in particolar modo), gli episodi di violenza che si annidano nelle celle, l'eccessivo isolamento dai contatti sociali, tra cui quelli che permetterebbero alle persone in regime di detenzione relazioni ed opportunità di lavoro post scarcerazione, la scarsità dei servizi sanitari e di salute mentale durante la reclusione e l'assenza di privacy. L'insieme di queste esperienze deumanizzanti e la costante reiterazione per la durata della reclusione delle stesse hanno effetti negativi sulla stabilità mentale delle persone in stato di detenzione e, oltre a comportare l'insorgenza di disturbi, possono aggravare ulteriormente quelli già presenti. Uno studio di Blitz, Wolff & Shi (2008) ha dimostrato che sia le persone in regime di detenzione maschi che femmine che presentassero storie di disturbi mentali pregressi avessero rispettivamente 1,6 e 1,7 volte maggiore probabilità di subire vittimizzazioni fisiche da altri individui in stato di detenzione. La violenza come già accennato è una componente comune delle pene detentive e le aggressioni fra persone in regime di detenzione non sono episodi isolati ma frequenti e ripetuti. Nonostante la letteratura scientifica in merito sia limitata, i casi di violenza fra persone in stato di detenzione devono essere tenuti sotto controllo e limitati il più possibile, data la forte correlazione tra maltrattamenti fisici e l'insorgenza di PTSD (post-traumatic stress disorder). I fenomeni di traumatizzazione all'interno delle prigioni sono fra le cause più concernenti gli alti tassi di scarsa salute mentale per l'effetto cumulativo del trauma: la probabilità di sperimentare psicosi, infatti, aumenta ad ogni trauma subito. Inoltre, la percezione di un trattamento ingiusto e degradante è risultata essere correlata alla sofferenza psicologica, allo sviluppo di stati di tensione e rabbia e all'insorgenza di depressione. La violenza, dunque, genera violenza e chi la subisce rischia di sviluppare a sua volta rancore e collera che potrebbe in seguito rivolgere verso altri dando vita ad un circolo vizioso cui è estremamente complicato porre fine. Gli stessi addetti al controllo all'interno delle prigioni sono a rischio di subire gli effetti di tale violenza. Le guardie carcerarie, infatti, esposte e costrette ad osservare i ricorrenti episodi di natura violenta hanno maggiore probabilità di essere sottoposti a scarsa sicurezza sul luogo di lavoro e di sperimentare la sindrome da *burnout* (Testoni, Nencioni, Arbien, Iacona, Marrella, Gorzegno, Selmi, Vianello, Nava, Zamperini, & Wieser, 2021). La difficoltà nel determinare l'impatto dell'esperienza di detenzione nello sviluppo di malattie di carattere psicologico è data però dall'impossibilità di determinare il livello di salute mentale delle persone in regime di

detenzione al momento della loro incarcerazione e conseguentemente stabilire come la permanenza in carcere abbia modificato la loro condizione psicologica rispetto al momento in cui vengono testati. Per quanto il peso dell'istituzione carceraria non sia effettivamente quantificabile, è evidente che non possa essere trascurato e che siano necessari degli interventi tempestivi per migliorarne la qualità al fine di ridurne al minimo gli effetti. Al contempo le strutture stesse (come già in certi casi accade, seppur raramente) dovrebbero poter disporre di un'assistenza di natura psicologica costante che permetta di monitorare le condizioni di salute mentale delle persone in stato di detenzione e intervenire laddove se ne ravveda la necessità. Le persone in regime di detenzione che riportano sintomatologie riconducibili a disagi di carattere psicologico, tuttavia, necessiterebbero di un supporto che difficilmente risulta compatibile con le condizioni del sistema carcerario. Pertanto, la percentuale di popolazione carceraria affetta da disturbi mentali è costretta a vivere in contesti sfavorevoli alla loro condizione di salute, che promuovono l'insorgenza di forme di stress, in cui non sono garantiti spazi personali adeguati, l'esercizio fisico, risorse mediche e infermieristiche e personale specializzato in ambito psicologico in grado di affrontare le specifiche situazioni di disagio.

2.2 Il caso italiano: sovraffollamento, autolesionismo e suicidi

“Man mano che metti sempre più persone sul mondo, il valore della vita non solo diminuisce, scompare. Non importa se qualcuno muore. Più persone ci sono, meno un individuo importa.”¹⁵

(Isaac Asimov)

Come appurato, il sistema penitenziario presenta un'ampia gamma di problematiche che singolarmente e, ancor di più, in concomitanza fra di loro risultano nocive per la salute mentale delle persone in regime di detenzione. Fra questi fattori di rischio uno in particolar modo affligge le carceri italiane: il sovraffollamento, che nel 2013 è valso all'Italia una condanna da parte della Corte Europea per i diritti umani. La Corte di Strasburgo, infatti, con la sentenza Torreggiani, emanata all'unanimità l'8 gennaio, ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani. La sentenza è arrivata in seguito ad un caso di trattamento disumano e degradante al quale sono state sottoposte sette persone che per vari mesi sono state detenute nei due carceri lombardi di Piacenza e Busto Arsizio, relegate in celle in cui erano loro concessi meno di quattro metri quadri ciascuna che dovevano spartire con almeno altre due persone (vd. sentenza di cui sopra). Tuttavia, quando nel 2013 arrivò la condanna, l'Italia aveva raggiunto già da tre anni il suo massimo numero di persone in regime di detenzione dal periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale con 68.000 persone in regime di detenzione totali. Il processo di graduale aumento della popolazione carceraria ha inizio già nel 1971, se però in un primo momento la tendenza di crescita era lenta e contenuta, con l'avvento degli anni '90 le persone in stato di detenzione negli istituti italiani aumentano in modo esponenziale di anno in anno, più che raddoppiando il numero di persone in stato di detenzione in soli vent'anni. Dai 30.000 individui in regime di detenzione registrati nel 1990 si arriva al picco di 68.000 nel 2010 che registra un record negativo per il sistema penitenziario italiano la cui capacità era all'epoca di sole 45.000 unità (Il tasso di popolamento si

¹⁵ Asimov 1988

attesta al 151%). È in questi anni che il sovraffollamento raggiunge il suo apice fra le mura delle carceri italiane costringendo dunque a manovre di contenimento del danno immediate. La condizione di estremo sovraffollamento, degrado e scarsa considerazione della dignità delle persone in regime di detenzione comportarono la dichiarazione di uno “stato di emergenza carcerario” da parte del governo italiano attraverso il decreto del 13 gennaio 2010 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri¹⁶. Nei successivi cinque anni venne aumentata la capacità massima degli istituti italiani di quasi cinquemila posti arrivando ad un totale, nel settembre del 2015, di 49.600. Nello stesso periodo vennero inoltre approvate varie manovre di natura giudiziaria per favorire lo sfolto della popolazione carceraria, che risultava comunque di gran lunga superiore alle possibilità di accoglienza fornita dalle prigioni, giungendo nel dicembre del 2015 ad un numero di persone in stato di detenzione (52.164), inferiore, per la prima volta in quindici anni, a quello del 2000 (53.337). A dispetto dei progetti di espansione della portata degli istituti penitenziari ed il basso tasso di detenzione l’Italia ha mantenuto elevati livelli di densità di popolazione in regime di detenzione, tant’è che solo un anno dopo, ad inizio 2016, la popolazione carceraria è tornata ad aumentare sistematicamente. Dalle indagini svolte dalla fondazione Antigone appare come la tendenza di ripopolamento degli istituti sia nuovamente in crescita negli ultimi tre anni. Dalla fine del 2020 con un totale di 53.364, passando per i 54.134 individui in stato di detenzione di fine 2021 si è arrivati a marzo 2022 con 54.604 presenze complessive ed un tasso di affollamento medio attestato al 107,4%. Nonostante la condizione sia già esplicitamente grave è necessario però tenere presente che l’ufficialità della percentuale di affollamento è solo apparente in quanto non tiene in considerazione dei vari ed eventuali reparti chiusi che diminuiscono sensibilmente la reale capacità degli istituti. Due casi fra tutti si sono verificati in Toscana a Firenze e Livorno nei quali, rispettivamente al “Gozzini” e le “Sughere”, lavori di ristrutturazione (all’epoca del rilevamento dei dati) comportavano la chiusura e l’inagibilità di alcune sezioni che venivano però conteggiate nel calcolo della capacità di accoglienza degli istituti. Pertanto, è opportuno precisare che, per quanto il tasso di sovraffollamento non sia più ingente come nel 2013, rimane tutt’ora una seria tematica a cui porre soluzione, soprattutto in virtù dell’impossibilità di stimare la vera percentuale

¹⁶ [linkres.php \(fpcgil.it\)](http://linkres.php(fpcgil.it))

Di pari passo con l'accrescere dell'affollamento si nota anche un incremento nei casi di autolesionismo e di suicidio all'interno dei penitenziari. I dati più preoccupanti riguardano la maggiore frequenza con cui fenomeni simili si verificano nelle carceri italiane rispetto alla media della popolazione libera. Nel 2020 e 2021 si sono verificati rispettivamente 62 e 57 casi di suicidio in prigione per un tasso di circa 11,4 e 10,6 suicidi ogni 10.000 persone in regime di detenzione presenti. Nel 2019 il tasso di suicidi fra la popolazione italiana, secondo i dati pubblicati dall'OMS, era di 0,67 casi ogni 10.000 individui. La sproporzione è evidente, in carcere nel 2020 e 2021 una frequenza dei suicidi fu di 17 e 15,8 volte superiore rispetto alla popolazione italiana nel 2019. Ma i confronti opportuni sono anche quelli con gli altri stati d'Europa. In Italia, infatti, il tasso di suicidi, oltre ad essere particolarmente elevato per i propri standard nazionali, risulta superiore alla media europea, attestatasi intorno a 7,2 suicidi ogni 10.000 persone in stato di detenzione. Dato che appare ancor più grave se si considera che l'Italia, fra gli stati europei, riporta uno dei minori tassi di suicidio fra la popolazione non carcerata. Spesso un precedente temporale del suicidio è il fenomeno dell'autolesionismo, anch'esso estremamente presente fra le mura delle prigioni italiane. L'ultimo rapporto di Antigone riferisce che dal 2016 al 2020 i tassi di autolesionismo fra le persone in regime di detenzione sono stati in costante aumento, arrivando a toccare, nell'ultimo anno registrato, 11.315 episodi totali e nel 2021, da un'indagine condotta da Antigone stessa, i 19,9 casi ogni 100 persone in stato di detenzione. Non ci sono dubbi sul fatto che le condizioni di vita che il carcere costringe a sperimentare siano parzialmente responsabili della sproporzione fra i tassi di suicidio ed autolesionismo di persone in regime di detenzione e libere. L'isolamento, la reclusione e la riduzione dei contatti sociali, soprattutto con famiglia ed amici possono avere forte impatto sulla psiche delle persone in stato di detenzione accentuando sintomi d'ansia e depressione in particolar modo su quelle parti di popolazione già vulnerabili a causa di pregresse esperienze di disturbi mentali (Sher 2020). A peggiorare una situazione che, come appurato, non è auspicabile per chi soffre o abbia sofferto in passato di disturbi psicologici, vi è la costante del sovraffollamento che aumenta il disagio e la difficoltà nel fornire il supporto necessario. Non è un caso, dunque, che la Casa Circondariale di Sollicciano a Firenze in cui si è registrato il più alto tasso di episodi di autolesionismo d'Italia, con un numero record di 105,2 casi ogni 100 persone in regime di detenzione (più di 1 caso per

singola persona in stato di detenzione), fosse anche altamente sovraffollata, con un tasso del 145,9% di popolazione carceraria in regime di detenzione. Per quanto il fenomeno dell'autolesionismo e dei suicidi nelle carceri affligga tutto il territorio italiano, da uno studio condotto nell'area del Triveneto (Castelpietra, Egidi, Caneva, Gambino, Feresin, Mariotto, Balestrini, De Leo & Marzano, 2018) è emerso quanto questa zona sia particolarmente a rischio. L'indagine è basata sui dati relativi alle prigioni situate nei territori delle tre regioni del Nord-est italiano: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nell'intervallo di tempo dal 2010 al 2016. In questo periodo è stata registrata una media annua di 3900 persone in stato di detenzione complessive fra tutte le prigioni del territorio in esame ed un tasso di suicidi (tutti commessi da uomini) di 1,12 ogni 1.000 persone in regime di detenzione a dispetto di 0,1 suicidi ogni 1.000 persone registrati nella popolazione libera del Nord-est italiano negli anni fra il 2010 ed il 2014. Dei 29 episodi di suicidio totali il 60% era di età compresa fra i 35 ed i 49 anni. Per quanto riguarda invece i tentativi di suicidio, nello stesso lasso di tempo, dei 402 casi registrati il 60% riguardava persone in regime di detenzione di età compresa fra i 21 ed i 34 anni, con un tasso pari a 15 tentativi di suicidio ogni 1.000 persone in stato di detenzione. Ulteriori indagini riportano che, nei cinque anni precedenti al suicidio, 7 e 9 persone in regime di detenzione su 29 (41,4%), avessero rispettivamente già tentato alla propria vita in almeno un altro momento e fatto esperienza di autolesionismo, e che quattro di questi avessero sperimentato entrambe le cose (13,8%). Nei 402 casi registrati di tentato suicidio invece, 97 persone avevano già provato almeno una volta a togliersi la vita e 154 si erano auto-inflitte dei danni fisici intenzionalmente in almeno un'occasione. Di queste, 74 persone in regime di detenzione (19%), prima del loro ultimo tentativo, avevano già attentato alla propria vita nei precedenti cinque anni ed avevano inoltre avuto esperienze di autolesionismo. Il dato più preoccupante è certamente quello relativo alle 12 persone (delle 29 toltesi la vita) che avevano, prima di morire per propria mano, mostrato esplicitamente la propria sofferenza ed insofferenza nei confronti di un'istituzione incapace di occuparsi del loro disagio e di prendere le adeguate misure preventive nei loro confronti fornendo un supporto psicologico tempestivo. Dallo stesso studio emerge, infatti, che delle 15 sezioni maschili 12 erano sovraffollate mentre delle 5 femminili solo una lo era. Nel complesso il tasso di sovraffollamento si attestava al 25% e la maggioranza sia dei casi di suicidio che di

tentato suicidio si sono verificati in condizioni di sovraffollamento pari rispettivamente a 25 suicidi dei 29 complessivi (86,2%) e 351 episodi di danni autoinflitti su 402 (84,0%). Robert Anson Heinlein (1973), in riferimento alla sovrappopolazione, scriveva: *“Si possono fare impazzire gli animali mettendone troppi in un recinto troppo piccolo. L’Homo sapiens è l’unico animale che lo fa volontariamente a sé stesso.”* Nonostante dal modello di regressione binomiale dello studio non sia emersa una forte correlazione tra suicidio e sovraffollamento risulta difficile ritenere che quest’ultimo non abbia un ruolo nel determinare disagi e pene di natura psicologica. A conferma di ciò si riporta lo studio italiano di Preti & Cascio (2006), citato da Bertolini, Carnevale, Lombardi Stocchetti & Martufi (2016), dal quale si evince che la frequenza con cui si verificano casi di suicidio nelle prigioni in cui il tasso di sovraffollamento superi il 20% è addirittura 10 volte maggiore rispetto a quella delle prigioni in cui la capienza massima viene rispettata.

Capitolo III

IL REINSERIMENTO NELLA SOCIETÀ

3.1 Le avversità del post rilascio

“Spesso è più sicuro essere in catene che liberi.”¹⁷

(Franz Kafka)

Anni, forse decenni, sono trascorsi: la pena è stata scontata o almeno questo è quello che viene naturale pensare. Eppure, le difficoltà per chi esce di prigione sono appena iniziate. Rimettere piede fuori dall’istituto, guardarsi intorno e poter decidere cosa fare della propria vita da quel momento in avanti è un sogno comune alle molte persone che condividono gli stretti spazi delle carceri. Passare lunghi lassi di tempo, che in alcuni casi possono durare svariati anni, all’interno di una cella ha effetti non trascurabili su chi sperimenta una tale situazione. Le persone in prigione vivono una parentesi che nulla ha a che fare con la loro vita in libertà e che li segnerà in modo indelebile nel ricostruirsi una in futuro. Cosa li attende all’esterno delle mura che per anni sono state la loro dimora? Cosa faranno una volta usciti, chi sarà disposto a conceder loro un lavoro? E dove vivranno, con chi? Le domande che assillano le persone con passato di detenzione sono tante e gli interrogativi che si affacciano al varco d’uscita delle prigioni spesso rimangono senza risposta lasciando le persone che stanno per attraversarlo in un limbo, sospesi tra il desiderio di uscire finalmente da una condizione di totale costrizione e la paura per un mondo esterno diverso da come l’avevano lasciato, inconsapevoli se sia pronto a riaccettarli e se vi sia ancora un posto dove non sentirsi fuori luogo. La detenzione, come definito da Costituzione all’Articolo 27, ha l’obiettivo primario di riformare le persone che ne fanno esperienza, permettendo una riabilitazione in termini sociali che consenta di reintegrarsi nel mondo al di là delle sbarre. L’istituzione penitenziaria non è però sempre in grado di fornire l’aiuto necessario e

¹⁷ Kafka, 1925

portare a compimento il proprio fine rieducativo, limitandosi nella maggior parte dei casi a svolgere un ruolo coercitivo, che, per quanto a sua volta indispensabile per la società che dall'esterno richiede di essere difesa, lascia l'altra parte, quella indifesa, al suo interno, abbandonata al proprio destino. Inoltre, l'intento rieducativo del carcere riguarda in prima persona chi lo osserva dall'esterno, atterrito dall'idea di trascorrere anche un solo giorno al suo interno. La capacità del carcere di accompagnare le persone che lo abitano lungo un percorso riabilitativo alla fine del quale esse possano riconoscersi ed essere riconosciute come più civilmente idonee rispetto a quando vi sono entrate è utile, infatti, anche alla società esterna che non deve temere la possibilità che esse tornino a delinquere ma possano invece essere degli individui proattivi in una società sana che si è presa cura di loro. Questo tuttavia avviene raramente, le carceri troppo spesso non sono in grado di fornire il giusto supporto alle persone in regime di detenzione, le quali si direbbe quasi che sperimentino una interruzione temporale, durante la quale il mondo prosegue inesorabile e lontano con i suoi mutamenti, mentre loro si adeguano, o periscono nel tentativo, ad una vita spoglia e frugale, immobile nel suo ripetersi quotidianamente sempre identica a sé stessa. Nel migliore dei casi un allontanamento forzato non sortisce alcun effetto su personalità che si sono dimostrate tendenti al crimine ma nel peggiore rischia di accentuare, come dimostrato, le già labili condizioni di salute psicologica delle stesse, a loro volta associate ad una maggiore probabilità di delinquenza. Ne è una dimostrazione l'alto tasso di recidiva registrato in seguito allo scarceramento delle persone con passato di detenzione sul suolo italiano. Con il termine recidiva in materia carceraria si vuole indicare la ricaduta nel delitto di un individuo già precedentemente condannato per un reato una volta uscito di prigione. Se dunque il fine preposto nell'impiego del carcere è quello rieducativo, la constatazione di un tasso di recidiva in Italia al 2022 pari a 2,37 reati per persona in regime di detenzione fa sorgere un dubbio più che ragionevole riguardo la funzionalità dell'istituzione e dei metodi da essa adottati. È pertanto d'obbligo interrogarsi su quali siano le motivazioni dietro ad una tendenza così diffusa che porta persone che hanno conosciuto i disagi della vita in una cella a delinquere nuovamente, pur nel rischio (o forse nella speranza) di tornare dietro quelle sbarre che per lungo tempo li hanno separati da affetti e vita sociale. I dati relativi al 31 dicembre del 2021 riportano che solamente il 38% del totale delle persone in regime di detenzione nelle carceri italiane,

fosse alla sua prima esperienza di carcerazione. La maggior parte (il rimanente 62%) dunque era almeno alla sua seconda esperienza di detenzione ed il 18% era addirittura alla sua quinta o più volta. Le percentuali, in Italia così come in molti altri stati occidentali, sono sempre più preoccupanti e non rispecchiano gli apparenti sforzi compiuti negli ultimi anni per migliorare le carceri e le loro condizioni di funzionamento. È perciò impellente sottoporre all'opinione pubblica ma ancor di più all'attenzione delle istituzioni le tante problematiche connesse al periodo post carcerazione, di pari rilevanza a quello della detenzione stessa, per individuare soluzioni a breve e lungo termine in merito agli elementi delle esperienze carceraria e post reclusione che interferiscono nel reinserimento delle persone con esperienza di detenzione nella società. Secondo de Graaf (2015) fra gli aspetti che maggiormente giovano a questo processo di ritorno alla vita comunitaria e libera figurano la costanza nel trattamento di eventuali disturbi mentali e fisici, la ricerca di un lavoro, la coltivazione di attitudini e predisposizioni, l'acquisizione di un certo grado di istruzione o la formazione in un campo specifico, e la ritrovata appartenenza ad un ambiente civile e sociale stabile, che fornisca un alloggio e altri bisogni fondamentali (Baer, Bhati, Brooks, Castro, La Vigne, Mallik-Kane, Naser, Osborne, Roman, Roman, Rossman, Solomon, Visher & Winterfield 2006). L'assenza di uno ed in particolar modo di più di questi elementi contemporaneamente si associa spesso ad un incremento esponenziale delle difficoltà di riadattamento e all'aumento del rischio di incorrere nuovamente nel crimine come mezzo per sopperire alle proprie mancanze ed al disagio che ne deriva. L'efficacia del reinserimento, associata alla conseguente diminuzione dei tassi di recidiva, che consente alle persone con esperienza di detenzione di evitare di ricorrere nuovamente ad attività criminali, è infatti supportata da una migliore qualità della vita e dallo sviluppo di relazioni familiari positive. Non è tuttavia scontato per le persone da poco uscite dal carcere riuscire a riallacciare i rapporti con i propri cari: mantenere un rapporto familiare, relazionale o d'amicizia nel corso del periodo di detenzione, difatti, risulta molto più complicato di quanto si possa immaginare. Secondo lo studio di Durose, Cooper & Snyder (2014) il 75% delle persone in regime di detenzione intervistate afferma che le relazioni familiari siano uno dei principali aspetti in grado di limitare il rischio di recidiva ma solo il 29% di queste è in grado di restare in contatto con il proprio partner attraverso le visite in carcere mentre inferiore è la percentuale,

pari al 13%, dei genitori all'interno delle carceri che riescono a mantenere un effettivo rapporto con i propri figli. Le cause principali di un dato così allarmante sono le difficoltà connesse all'iter burocratico del sistema di visite che richiede che i familiari della persona in stato di detenzione superino una lunga serie di verifiche e controlli approfonditi, siano aggiunti alla lista dei visitatori attraverso la compilazione di svariate pagine di documenti prima di poter infine fare visita per una sola ora al proprio caro. Se in aggiunta si considera il dispendio economico che una visita in carcere comporta, tenendo a mente come spesso le persone che si trovano in regime di detenzione provengano da sostrati economicamente svantaggiati della società, è improbabile pensare che i membri delle famiglie delle persone in stato di detenzione possano permettersi un simile dispendio di risorse. È infatti doveroso tenere presente che le famiglie, nella maggior parte dei casi poco ambienti, debbano investire elevate quantità di denaro (benzina o mezzi di trasporto alternativi) e lunghi periodi di tempo per gli spostamenti e la pianificazione di visite che sottraggono necessariamente al proprio lavoro (spesso, infatti, i colloqui in carcere sono disponibili solo al mattino o nelle prime ore del pomeriggio e nei giorni feriali). Inoltre, in molti casi, al momento della scarcerazione, le persone con passato di detenzione sono ormai divenute degli stranieri nei propri quartieri e precedenti contesti di vita: prendendo come esempio il caso di genitori con esperienza di detenzione, è probabile che al momento della scarcerazione siano già stati sostituiti dai propri partner e da suppletive figure genitoriali nella cura dei propri figli, con conseguente allentamento del legame con questi. La mancanza, dunque, nella maggior parte dei casi, del sostegno sia economico ma soprattutto emotivo e di natura psicologia, delle persone a loro vicine, rende il rientro nella società particolarmente duro, privando le persone con esperienza di detenzione di un appoggio fondamentale per reintegrarsi adeguatamente. A fronte, infatti, delle condizioni di vita nelle carceri, spesso caratterizzate da episodi di violenza fisica e psicologica, le persone in regime di detenzione sono costrette a sviluppare meccanismi di difesa emotivi che le de-individualizzano. Lo sviluppo di coping skills in un simile ambiente può inoltre comportare la normalizzazione dell'uso della violenza come mezzo di autodifesa e la necessità di adottarla, mostrandosi pertanto più forti e pericolosi degli altri, per evitare di subirla in prima persona. Conseguentemente è stato dimostrato che larga parte della popolazione carceraria tende a sviluppare uno stato emotivo d'apatia come meccanismo

di difesa a causa del frequente verificarsi di tentativi di prevaricazione e sopraffazione fisica violenta. Ecco che, una volta riottenuta la libertà, le persone con esperienza di detenzione devono essere reintrodotti alle norme sociali del contesto in cui nuovamente si trovano, ovvero le regole del vivere civile, e progressivamente tentare di abbondare lo stile di vita che per anni ha caratterizzato le loro giornate costellate di brutalità ed imposizioni fisiche. A quanto detto si aggiunge il fatto che in molti casi le persone con esperienza di detenzione hanno bassi livelli di istruzione, poche abilità lavorative e spesso presentano problemi di salute mentale, in particolar modo connessi a dipendenze ed abusi di droghe e alcol (Cnaan, Draine, Frazier & Sinha, 2008). Proprio queste ultime rappresentano un'ennesima sfida da superare. Evitare di ricadere in vecchie abitudini, soprattutto se queste comportano l'uso di sostanze che generano dipendenza, risulta per le persone da poco rilasciate particolarmente complicato, data l'improvvisa assenza del rigido controllo vigente all'interno delle carceri. Per di più, le persone con esperienza di detenzione negli Stati Uniti, a causa del loro passato, spesso non hanno credenziali necessarie per partecipare ai programmi di supporto per l'abuso di sostanze. Chi esce dal carcere, dunque, non solo deve lottare contro la tentazione ma deve farlo autonomamente, privo del supporto necessario per affrontare una battaglia tanto ardua. Le persone con passato di detenzione, inoltre, pur nella possibilità di ricevere aiuti statali, generalmente non hanno le competenze per rivolgersi agli enti preposti allo scopo. Soprattutto a molte delle persone che escono di prigione risultano scadute varie tipologie di documenti di cui erano in possesso, rendendo impossibile l'accesso a tali enti, costringendole a lunghe trafilerie burocratiche delle quali hanno poca esperienza. (Cnaan et al. 2008). Non stupisce quindi che i tassi di recidiva siano tanto elevati: persone che in molti casi prima della detenzione vedevano nel crimine l'unica opzione per sostentare se stessi e la propria famiglia, vengono recluse e separate dalla società che già in precedenza le aveva relegate ai propri margini, vengono costrette ad adottare la violenza per sopravvivere, e una volta persa la propria individualità in favore di una deumanizzazione imposta e imprescindibile per la salvaguardia della propria incolumità, sono rigettate in quella stessa società, ora irriconoscibile. È intellettualmente disonesto pensare che le persone con esperienza di detenzione possano iniziare una nuova vita, in linea con quella che la morale borghese considera la normalità, lasciandosi alle spalle, di punto in bianco, un passato che le ha a tal punto segnate. L'uscita dal carcere

comporta sì il sollievo del traguardo raggiunto, della libertà restituita, ma ad esse si associano, imperturbabili, la paura, la confusione, l'inadeguatezza. Spesso si pretende che questo turbinio di emozioni negative sia gestito con una fredda lucidità che male si sposa con le condizioni psicologiche, spesso compromesse, di quanti hanno avuto esperienze di reclusione, a volte proprio nel tentativo di evitare errori e scelte che potrebbero comportare la ricaduta nel crimine. Nonostante nella letteratura relativa alla gestione delle risorse umane alle persone con esperienza di detenzione (anche definite con l'acronimo FIIs: "formerly incarcerated individuals") sia riservato uno spazio esiguo, queste necessiterebbero una più approfondita considerazione in virtù di (troppo spesso) insormontabili ostacoli che si presentano al momento del formale rilascio e che si sommano alle già molte difficoltà affrontate durante il periodo di reclusione. Fra le principali insidi del mondo esterno ben note sono le etichette che vengono attribuite loro e che quanti che hanno fatto esperienza di detenzione rischiano di interiorizzare e fare proprie alimentando gli stereotipi nocivi che impediscono la costruzione di una realtà altra da quella dell'"ex detenuto" e "criminale". Appellativi di questo genere non fanno altro che ricondurre a stereotipi stigmatizzanti particolarmente rischiosi in quanto capaci di evocare rimandi alla criminalità, alla pericolosità, alla disonestà, alla pigrizia e all'egoismo (Baur, Alison, Hall, Daniels, Ronald Buckley & Anderson, 2018). È per questo motivo che in questa tesi, così come sarebbe utile fare nel parlato quotidiano, sono state adottate terminologie inclusive che evitino di fornire giudizi morali e di valore che facciano riferimento al passato delle persone. Impiegare invece un lessico neutrale e privo di valutazioni etiche sottese permette alle persone con esperienza di detenzione di essere accomunate alle altre e di ricrearsi un'identità indipendente dall'azione criminosa da queste commessa e per la quale hanno già ampiamente scontato la propria pena. L'esposizione costante ad una narrazione stigmatizzante è infatti deleteria per la concezione che le persone con esperienza di detenzione hanno di loro stesse e rende inutili gli sforzi intrapresi per liberarsi dal peso della propria colpa e reinserirsi nella società da persone libere che hanno pagato il proprio debito con la stessa. La reiterazione costante di un immaginario, rafforzato dal linguaggio adottato, del carcere ed i suoi abitanti quali, un luogo di "espiazione" della colpa di "criminali irrecuperabili", comporta consequenzialmente la semplicistica divisione della società, di cui una parte impedisce il pieno reinserimento nel tessuto sociale dell'altra, che in molti

casi risulta già intrisa di una cultura della violenza e che, nell'avvertire un ulteriore rifiuto e allontanamento sarà a sua volta incapace di identificarsi con il nuovo ambiente di vita, i suoi valori ed i suoi abitanti che resteranno degli estranei, possibilmente convincendosi di incarnare gli stereotipi affibbiati loro.

3.2 Il lavoro dietro e oltre le sbarre

“Oggi sono in catene e sono qui. Domani sarò senza ceppi... ma dove?”¹⁸

(Edgar Allan Poe)

La presenza e l'alta diffusione di etichette stigmatizzanti, che non sono semplici parole, in quanto comportano necessariamente una valutazione negativa della persona cui sono rivolte, rendono quantomai impervio un altro degli aspetti fondamentali della vita post scarcerazione, ovvero il fattore economico. Al momento del rilascio, le persone con esperienza di detenzione si ritrovano improvvisamente nel mondo esterno con addosso gli stessi vestiti che avevano al momento del loro arresto, generalmente con meno di un centinaio di dollari in contanti, una borsa contenente i pochi effetti personali di cui sono in possesso ed un biglietto dell'autobus per il luogo in cui si è verificato l'arresto (Cnaan et al. 2008). La sfida principale è ora quella di trovare un posto in cui stare, in assenza, il più delle volte, di una casa cui fare ritorno, considerata la difficoltà nel mantenere i rapporti con la propria famiglia, e del denaro per mantenerlo e sostentarsi. E se anche nella fattispecie avessero la possibilità di far ritorno ad una casa, le persone con passato di detenzione sono nella maggior parte individui provenienti da classi sociali economicamente svantaggiate e spesso devono farsi carico del mantenimento dei propri familiari. Trovare e mantenere un'occupazione, in un mercato del lavoro ampiamente saturo, è ulteriormente svantaggioso per chi ha alle spalle una esperienza di

¹⁸ Allan Poe, 1838

detenzione; a causa di un simile passato, sono spesso soggette ai pregiudizi che l'attribuzione di etichette stigmatizzanti comportano. Proprio per questo motivo è stata riscontrata la tendenza da parte delle persone con esperienza di detenzione a mentire sul proprio passato carcerario durante i colloqui di lavoro e nella compilazione delle domande di assunzione, consapevoli che la verità potesse comportare atteggiamenti discriminatori e di diffidenza nei propri confronti. Tuttavia, per quanto l'omissione di informazioni relative alla propria esperienza carceraria potesse essere favorevole all'assunzione, una volta ottenuto il lavoro, la maggior parte delle persone con passato di detenzione ha subito un licenziamento nel momento in cui è emersa la verità in merito alla condizione della propria fedina penale. Secondo uno studio condotto da Alos, Esteban, Jodar & Miguelez (2014) su suolo statunitense, solamente il 43.6% dei 3225 persone con esperienza di detenzione prese in considerazione, al momento del rilascio, è stato in grado di ottenere un'occupazione ed il 34.4% (1075) non ha avuto alcun tipo di opportunità lavorativa. Dei 1407 che hanno trovato un'occupazione meno della metà ha mantenuto il lavoro per almeno tre mesi e solo 313, ovvero il 22.2% aveva ancora un lavoro al 30 giugno dell'anno successivo al rilevamento dei dati. Inoltre, il 71.6% dei lavori ottenuti dalle persone precedentemente in stato di detenzione era temporario o legato ad un contratto a breve termine. Addirittura, il 18% dei contratti prevedeva una durata pari o inferiore a 30 giorni, con a fronte, solo il 37.4% di contratti di durata superiore a sei mesi. È infine emerso che, delle 1407, 1080 (76.8%) hanno perso il posto di lavoro che avevano ottenuto dopo la scarcerazione, mentre 14 si sono ritirate. Per quanto riguarda il tasso di recidiva, del totale delle persone rilasciate, ben 740 sono tornate a delinquere, ovvero quasi il 23%. Questi dati evidenziano la grave situazione in cui versa il tasso di occupazione delle persone con esperienza di detenzione, la loro difficoltà nel trovare lavoro e soprattutto nel mantenerlo nel lungo periodo. È stato dimostrato che il lavoro è il fattore che più riduce il tasso di recidiva delle persone con esperienza di detenzione, tenendole lontane dal crimine, spesso associato all'instabilità lavorativa e alla disoccupazione (Alos et al. 2014), quale forma di sostentamento. Tuttavia, la gran parte delle persone con passato di detenzione incorre in una lunga serie di avversità nel tentativo di ottenere un posto di lavoro e nel conservarlo, legate a doppio filo con i sopracitati stereotipi con i quali esse sono etichettate. Secondo una stima di Holzer, Raphael & Stoll (2001) solamente fra il 12.5%

ed il 25.9% dei datori di lavoro presi in considerazione per lo studio probabilmente accetterebbe delle candidature di persone con precedenti penali. La tendenza discriminatoria dei datori di lavoro nei confronti delle persone con esperienza di detenzione è il motivo per cui negli Stati Uniti d'America l'ex presidente Barack Obama ed altre organizzazioni per i diritti civili e sociali quali Exodus e la National Clean Slate Clearinghouse hanno promosso delle iniziative tra cui la più famosa "Ban the Box", con lo scopo di cancellare i precedenti dalle fedine penali al fine evitare disparità di giudizio al momento dell'assunzione. Augustine (2019) ha evidenziato le varie esperienze di stigmatizzazione e rifiuto alle quali le persone con esperienza di detenzione vanno incontro quotidianamente nel tentativo di ottenere un'occupazione. Simili esperienze, se reiterate con frequenza, possono modificare il modo in cui le persone con passato di detenzione percepiscono la propria condizione ed il processo di ricerca del lavoro, fino ad arrivare al punto di costringerle ad un ritiro dal mercato del lavoro, il quale, pur ponendole al riparo dalle possibili stigmatizzazioni, riduce il loro potere di guadagno (Smith & Broege, 2020). Nel caso – dimostratosi, peraltro, fortuito - in cui, tuttavia, le persone con esperienza di detenzione dovessero trovare lavoro, l'oggetto delle discriminazioni riguarderebbe la carenza di formazione ed addestramento, minori possibilità di avanzamento di carriera, trattamenti esclusivi e potenzialmente incivili nei loro confronti da parte di colleghi e superiori, oltre a carenza di sostegno in caso di difficoltà. Comportamenti di tal genere non sono però giustificati nemmeno da eventuali azioni ed atteggiamenti contrari alle norme lavorative da parte delle persone con passato di detenzione, le quali, come è stato dimostrato da Minor, Persico e Weiss (2018), tendono a rimanere sul posto di lavoro più a lungo degli altri dipendenti che non hanno avuto esperienza di detenzione e non risultano avere maggiori probabilità di essere allontanate dalla propria occupazione a causa di cattiva condotta o di scarso rendimento lavorativo rispetto ai propri colleghi. Pur a fronte di evidenze che dimostrano la proattività delle persone con esperienza di detenzione nel guadagnarsi la loro seconda *chance*, la strada per ottenere un'occupazione stabile ed in linea con i propri bisogni e capacità è lunga e insidiosa. In molti stati degli USA le persone con passato di detenzione sono addirittura impossibilitate ad accedere a determinati ambiti occupazionali quali: educazionale, immobiliare, infermieristico, medico e del diritto, limitandone così la possibilità di scelta e di esercizio di funzioni per le quali potrebbero

essere predisposte. L'esclusione da certi contesti lavorativi, soprattutto se ben retribuiti e per i quali sia presente una inclinazione, contribuisce a indirizzare le persone, terminato lo stato di detenzione – e per questo in forte necessità economica, verso metodi di guadagno illegali, in quanto più semplici ed immediati. L'analisi effettuata da Alos et al. (2014) sulle 3225 persone con esperienza di detenzione (analisi di cui sopra), ha evidenziato un'ulteriore variabile determinante nel grado di occupazione post rilascio, ovvero l'età, sia al momento dell'inizio che del termine della condanna. Dallo studio è emerso che più giovani erano le persone all'inizio della detenzione, minore risultava essere il tasso di occupazione una volta rilasciate e maggiore era invece quello di recidiva. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i soggetti con età inferiore a 35 anni, al momento del rilascio, erano in grado di trovare lavoro più facilmente, soprattutto se uomini. Gli uomini di mezza età e, ancor di più, le persone anziane faticavano maggiormente nel reperire un'occupazione nonostante gli adulti mostrassero una tendenza a trovare lavori più qualificati, e di conseguenza più remunerativi, e più stabili nel corso del tempo. La letteratura scientifica nell'ambito delle risorse umane ha inoltre indagato quali fossero i fattori principali in grado di stimolare il tasso occupazionale delle persone dopo essere state rilasciate di prigione. Dalla ricerca è infatti emerso che le posizioni lavorative più redditizie erano tendenzialmente ottenute dalle persone con esperienza di detenzione che avessero i maggiori livelli di istruzione, in particolar modo uno spartiacque si è rivelato essere l'inizio e soprattutto il completamento del livello di educazione terziaria. Lo studio ed il conseguimento di titoli scolastici ed accademici durante il periodo di detenzione sono pertanto attività che devono essere proposte ed incoraggiate. La possibilità di acculturarsi, oltre ad essere un diritto fondamentale di ogni individuo, è anche un mezzo di rara importanza per promuovere l'emancipazione delle persone in particolar modo provenienti da classi sociali e contesti di disagio e povertà, nei quali versano la maggior parte delle persone con esperienza di detenzione. Lo studio integrativo di De La Haye, Daniels e Simmons (2023) riporta che le persone che in regime di detenzione riescono a diplomarsi attraverso un programma di formazione professionale ottengono impieghi e retribuzioni uguali ai laureati senza precedenti di detenzione. Allo stesso modo la ricerca ha analizzato il ruolo del lavoro all'interno degli istituti penitenziari nel prevenire la recidiva e nel fornire esperienze e competenze utili alle persone con passato

di detenzione per trovare un'occupazione. In proposito, dai risultati dello studio di Alos et al. (2014) è emerso che la partecipazione ad attività culturali e sportive e l'assunzione di ruoli che comportassero responsabilità personali e self-confidence sono positivamente associati sia ad un maggior tasso di occupazione che di recidiva. Similmente, lo svolgimento di occupazioni di varia natura durante il periodo di detenzione è risultato statisticamente legato a maggiori percentuali di occupazione e di recidiva. Una prima spiegazione è data dallo stesso processo di adattamento alla vita carceraria, possibile solo attraverso la partecipazione ad attività di vario genere, sia per impiegare il proprio tempo che per ottenere dei privilegi, senza però abbandonare la tendenza alla delinquenza una volta scontata la pena. La partecipazione a tali attività è infatti aperta a tutte le persone in regime di detenzione, anche quelle che non dimostrano alcuna motivazione al cambiamento e al reintegro nella società civile. L'assenza di motivazione è difatti un ulteriore dato rilevante nel determinare la capacità delle persone in regime di detenzione di allontanarsi dalla strada della delinquenza e di intraprendere la strada della riabilitazione. Una seconda spiegazione è invece data dal fatto che il 78.1% delle persone in regime di detenzione con sentenze inferiori ad un anno non svolge attività lavorative in carcere. La breve durata della sentenza non consente alle persone di abituarsi al cambio di vita e di prendere dunque parte alle situazioni sociali tipiche dell'ambiente carcerario. Inoltre, le persone in regime di detenzione con condanna inferiore ad un anno costituiscono il gruppo con le migliori speranze di trovare lavoro, anche in virtù della alta percentuale di individui dotati di un'educazione terziaria, la quale, come visto, è positivamente associata alla capacità occupazionale. Tuttavia, i dati sul lavoro in carcere, se analizzati insieme a quelli relativi alle persone con esperienza di detenzione che ritornano a delinquere, sono positivi e statisticamente rilevanti per la percentuale di persone che non rioffendono. Inoltre, il lavoro carcerario pare essere associato ad una maggiore stabilità emotiva, motivo in più per incoraggiarne la diffusione e la partecipazione, a fronte proprio della tendenza alla scarsa cura della salute mentale presente all'interno degli istituti penitenziari.

3.3 Promuovere l'inclusione attraverso l'empatia

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”¹⁹

“Sono un uomo, nulla di ciò che è umano mi è estraneo”

(Publio Terenzio Afro)

Nel determinare la possibilità delle persone con esperienza di detenzione di reinserirsi appieno nella società, è significativo il contributo della società stessa, di quanti vi vivono e ne determinano il funzionamento. Come appurato, la presenza di stereotipi stigmatizzanti che implicano valutazioni di natura pregiudizievole, sortisce come effetto la diffusione di discriminazione ed esclusione sociale nei confronti di un gruppo, il quale costituisce, a tutti gli effetti, una minoranza. La soluzione non può pertanto risiedere unicamente nell'educazione e formazione delle persone facenti parte di tale minoranza ma deve coinvolgere anche coloro i quali, in quanto elementi di una maggioranza – con conseguente posizione di potere, hanno la capacità di cambiare la narrazione dominante in riferimento ad un gruppo sociale da loro originariamente emarginato. Fin quando le persone con esperienza di detenzione godranno di una nomea negativa fatta di attribuzioni stereotipiche quali la presunta incompetenza, la mancanza di moralità ed affidabilità, preoccupazioni da parte dei datori di lavoro per la sicurezza sul posto di lavoro e per le reazioni da parte dei clienti in seguito alla loro assunzione (De La Haye et al. 2023), sarà impossibile immaginare un sistema sociale in grado di riaccogliere e fornire loro gli strumenti necessari per riadattarsi, alimentando un circolo vizioso di disagio dal quale è improbabile che riescano ad emergere. Al fine di promuovere la reintroduzione delle persone con esperienza di detenzione è pertanto indispensabile agire anche sull'immaginario che queste evocano nelle persone, educandole all'empatia nei loro confronti. A questo proposito, Schneider e Weber (2020) in merito ai risultati ottenuti da Schneider (2018) circa le capacità (attraverso un intervento di affermazione dei valori,) di motivare comportamenti ed intenzioni comportamentali prosociali nei confronti di individui sconosciuti e distanti, hanno

¹⁹ Terenzio Alfio, 165 a.C.

condotto due studi, uno in Nigeria ed uno negli Stati Uniti, applicando lo stesso metodo al caso specifico della riduzione della discriminazione nei confronti delle persone con esperienza di detenzione. Le due indagini sono state appositamente condotte in due contesti socioculturali particolarmente differenti al fine di determinare più precisamente se la metodologia adottata potesse essere generalizzata. Lo studio ha preso in esame tre misurazioni: l'attitudine prosociale degli intervistati, le loro tendenze discriminatorie e l'atteggiamento generale nei confronti delle persone con esperienza di detenzione. I risultati hanno mostrato come l'intervento di affermazione dei valori sia stato statisticamente significativo nell'incrementare l'evergetismo nei confronti delle persone con esperienza di detenzione, tanto da includere l'intenzione di donare denaro e spendere del tempo personale con il fine di assisterle, ed altrettanto nel ridurre le tendenze discriminatorie dei partecipanti nei riguardi delle persone con passato di detenzione. Come già detto, una strategia utile a promuovere l'apertura e la sensibilità verso le persone che hanno fatto esperienza di detenzione è l'empatia. Definita come "la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva di un'altra persona, in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale" l'empatia potrebbe rappresentare un'alleata efficace nella lotta alla discriminazione. Porre le persone nella condizione di conoscere e provare personalmente il significato di un trascorso di detenzione e quali ostacoli e barriere esso comporti probabilmente aiuterebbe a ridurre gli stigmi ed i pregiudizi dei quali le persone con passato di detenzione sono tacciate. Schneider (2020) ha riscontrato una tendenza generale a ritenere giusto che alle persone che hanno fatto esperienza di detenzione sia concessa una seconda possibilità, indipendentemente dall'intervento di affermazione dei valori. Un simile dato può essere indice di una propensione a considerare chiunque meritevole di un'altra opportunità dopo aver commesso un errore, dato che tuttavia risulta in forte contrasto con l'attestata forma di diffidenza nei confronti di quanti hanno vissuto una esperienza di detenzione: dirsi favorevoli alla concessione di una seconda possibilità potrebbe essere una dichiarazione vaga e non ponderata, mentre sembra che, nella realtà dei fatti, gli stereotipi ed i pregiudizi sopiti ma interiorizzati nel tempo, a causa della costante esposizione ad una narrazione stigmatizzante, emergano ed abbiano la meglio sugli atteggiamenti prosociali delle persone. La letteratura di riferimento afferma che l'empatia si sviluppi nell'affrontare e nell'essere in grado di risolvere una dissonanza

cognitiva riconsiderando le proprie credenze (Everhart, 2016) e che essa sia favorita dall'apprendimento esperienziale, il role-taking e l'immedesimazione. Moak, Walker, Earwood & Towery (2020) hanno perciò condotto uno studio relativo alla promozione dell'empatia nei confronti delle persone con passato di detenzione con lo scopo di determinare una riduzione della discriminazione ed un incremento della prosocialità. L'esperimento prevedeva una simulazione in cui un gruppo di individui doveva immedesimarsi in persone con esperienza di detenzione al momento immediatamente successivo al loro rilascio. Durante la simulazione le persone coinvolte entravano a contatto in prima persona con le difficoltà connesse al reinserimento nella società post scarcerazione, essendo così costrette a vestire gli stretti panni di quanti hanno vissuto davvero l'esperienza di detenzione. Le esperienze, definite dalla somministrazione casuale di carte provviste delle informazioni, comprendevano test antidroga (con risultato aleatorio positivo o negativo), lo sforzo di guadagnare denaro donando il plasma (spesso rifiutato loro a causa della presenza di tatuaggi) e il tentativo di procurarsi biglietti per i mezzi di trasporto (impossibile nella maggior parte dei casi a causa dell'assenza di un documento d'identità). Altre carte venivano distribuite ogni 12 minuti simulando un'improvvisa crisi a cui i partecipanti dovevano porre rimedio senza però poter giovare dell'aiuto delle persone che interpretavano i dipendenti pubblici preposti a tale funzione, i quali non erano in grado di fornire risposte a domande basilari. I risultati dello studio sono stati suddivisi in qualitativi e quantitativi. Questi ultimi hanno riportato, rispetto al pre-test, un incremento significativo nel livello di concordanza dei partecipanti alle affermazioni o positive nei confronti delle persone con esperienza di detenzione ("la maggior parte delle persone con passato di detenzione sono vittime delle circostanze e necessitano di aiuto"), e una diminuzione statisticamente rilevante del grado di accordo con le affermazioni negative verso le persone con esperienza di detenzione ("non è saggio fidarsi delle persone con passato di detenzione"). Ai partecipanti allo studio è stato inoltre chiesto di produrre una riflessione in merito all'esperienza affrontata, la cui successiva analisi dei temi costituiva la controparte qualitativa ai dati precedentemente riportati. Dalla valutazione di quanto esperito sono emerse le seguenti considerazioni:

“[...] Once leaving the prison some have no help from anyone else. We expect them to pass drug test, get jobs, have money, and have a place to live. We don't make it easy for them. To pass a drug test you need money and transportation. Transportation cost money, money they don't have because they can't get jobs with a criminal record or ID. It made me realize that life is not easier out of jail or prison and it makes sense why so many return back to prison [...] If we as a society want to increase the likelihood for success in reentry we have got to get rid of the stigma around ex-prisoners. We have to stop only seeing them as that label and see them as real people with real value. These people have already served their time for the crime they committed. They have been given a second chance and it seems like the system is doing everything it can to make sure these people waste it... The entire simulation made me feel inadequate and less of human being because of the inhumane way they treated [...]”

"[...] Una volta usciti dal carcere, alcuni non ricevono aiuto da nessun altro. Ci aspettiamo che superino i test antidroga, che trovino lavoro, che abbiano soldi e un posto dove vivere. Non gli rendiamo le cose facili. Per superare un test antidroga servono soldi e mezzi di trasporto. I trasporti costano, e loro non li hanno perché non possono trovare lavoro con la fedina penale sporca o senza la carta d'identità. Mi ha fatto capire che la vita non è facile fuori dal carcere o dalla prigione e che non è strano che molti tornano in carcere [...] Se come società vogliamo aumentare le probabilità di successo del reinserimento, dobbiamo eliminare lo stigma che circonda gli ex detenuti. Dobbiamo smettere di considerarli solo come un'etichetta e vederli come persone reali con un valore reale. Queste persone hanno già scontato la pena per il reato commesso. È stata data loro una seconda possibilità e sembra che il sistema stia facendo di tutto per assicurarsi che queste persone la sprechino [...] L'intera simulazione mi ha fatto sentire inadeguato e meno umano a causa del modo disumano in cui sono stato trattato [...]"

(Traduzione personale)

Si può pertanto ritenere che l'apprendimento esperienziale, in particolar modo attraverso l'impiego di simulazioni, sia stato in grado di incrementare i livelli di empatia nei confronti delle persone con esperienza di detenzione e/o modificarne la precedente percezione. Grazie alla promozione dell'empatia un determinato gruppo sociale, in questo caso quello delle persone con passato di detenzione, è dunque possibile limitarne la discriminazione e migliorarne le opportunità di reintegro all'interno del tessuto sociale. Interventi di simulazione come quello descritto permettono infatti alle persone di vestire i panni delle persone con esperienza di detenzione e porle di fronte alle sfide che esse devono quotidianamente affrontare nel tentativo di ricostruirsi una vita nella legalità. Un programma di prevenzione per ridurre il rischio di emarginazione e di conseguenza di recidiva potrebbe perciò considerare l'adozione di simulazioni di vita post rilascio per l'intera comunità e soprattutto per quei ruoli sociali a contatto con persone con esperienza di detenzione durante il percorso successivo alla scarcerazione.

Capitolo IV

L'ABUSO DEL MEZZO E L'ECESSO DI VIOLENZA

4.1 Il 41 bis o “carcere duro”: quando lo Stato diventa tiranno

*“O, it is excellent to have a giant's strength,
but it is tyrannous to use it like a giant.”²⁰*

(William Shakespeare)

Caso unico e di largo interesse è rappresentato dal regime differenziato. Definito anche 41 bis in relazione all'articolo del Codice penale che ne sancisce le modalità di applicazione e funzionamento, o “carcere duro” in chiaro riferimento alla sua severità e rigidità, il regime differenziato è una disposizione dell'ordinamento penitenziario italiano che sancisce uno stato di reclusione di Alta Sicurezza. Introdotto nel 1986 l'art. 41 bis recitava in origine e recita tutt'ora (ampliato con ulteriori specifiche) al suo primo punto: *1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.* La disposizione di cui sopra è entrata in vigore in quanto parte della Legge Gozzini (10 ottobre 1986) introdotta a sostituzione della precedente riforma penitenziaria datata 26 luglio 1975. In questa sua prima concettualizzazione l'articolo prevedeva una finalità di carattere preventivo per le eventuali situazioni di pericolo che si sarebbero potute verificare all'interno delle carceri. Tuttavia, quando nel 1992 Giovanni Falcone venne assassinato nella strage di Capaci al testo originale venne implementato un comma

²⁰ Shakespeare, 1603

aggiuntivo (la cui formulazione finale risale al 2002) che permetteva al Ministro della giustizia di applicare la disposizione di regime differenziato anche nei confronti delle persone in regime di detenzione che fossero condannate o indagate per crimini di stampo mafioso al fine di impedire loro di comunicare con le altre persone all'esterno coinvolte in associazioni a delinquere, affinché fosse limitato il passaggio di ordini in particolar modo tra i capi e le figure ad essi subordinate. La modifica all'articolo, dunque, comporta una nuova concezione del regime differenziato, trasformandolo in strumento per evitare situazioni di pericolo all'esterno delle prigioni e ponendolo soprattutto in relazione alla lotta alle mafie sul territorio italiano. Nonostante la sua iniziale natura temporanea, grazie ad all'abrogazione della norma che ne sanciva il carattere non permanente da parte del Governo Berlusconi II, il regime differenziato è diventato una presenza duratura all'interno dell'istituzione carceraria. Ad oggi, tuttavia, il 41 bis ha riassunto la sua connotazione temporanea prevedendo una prima condanna della durata massima di 4 anni e le successive proroghe 2 anni l'una. Il regime differenziato è oggi soggetto ad aspre critiche sia in patria italiana che all'estero, in particolar modo da parte della Convenzione Europea per i diritti umani, a causa delle sue caratteristiche che possono presentare varie problematicità in riferimento al rispetto della dignità umana. La reclusione al 41 bis, infatti, comporta la detenzione in una cella singola e l'impossibilità ad accedere alle zone comunitarie della prigione. All'interno della cella vi sono unicamente un letto singolo e un tavolo ed una sedia che non possono essere mossi in quanto inchiodati al pavimento. Non è possibile conservare alcun oggetto personale, non vi sono libri, televisioni, carte da gioco o altri svaghi disponibili e la privacy è completamente assente in quanto si è sorvegliati 24 ore su 24 da parte della polizia penitenziaria. I contatti con l'esterno, soprattutto con familiari ed affetti sono difficili da ottenere per la funzione stessa svolta dal regime differenziato di limitazione delle informazioni in entrata e in uscita dal carcere. Anche nel caso di problemi di salute la comunicazione con l'ospedale richiede verifiche continue e il rispetto di norme particolarmente severe. Le cure mediche vengono infatti fornite all'interno del carcere in quanto alle persone in regime di alta sicurezza è impedito per qualsiasi motivo (eccezion fatta per rari casi di salute estremamente gravi) a lasciare la propria cella. Un regolamento tanto severo è stato però oggetto di rimostranze da parte della Corte europea dei diritti umani che il 25 ottobre 2018 ha condannato lo stato

italiano per la violazione dell'articolo 3 CEDU in relazione al mancato rispetto del divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti²¹. La condanna è arrivata in seguito alla reiterazione dell'applicazione del regime detentivo speciale a Bernardo Provenzano, capo mafioso condannato all'ergastolo, nonostante presentasse condizioni di salute altamente preoccupanti e fosse ormai incapace di comunicare razionalmente. Il caso ha generato forte scalpore ed indignazione pubblica in quanto gli atroci crimini commessi dalla persona condannata hanno toccato corde sensibili delle persone a cui il caso è stato presentato come uno sconto della pena da una classe politica che vi ha ricamato intorno una campagna elettorale antieuropeistica. In merito alla questione l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato *“La Corte Europea di Strasburgo ha “condannato” l'Italia per aver tenuto in carcere duro fino alla morte il <<signor>> #Provenzano, 20 ergastoli per decine di omicidi. Ennesima dimostrazione dell'inutilità di questo baraccone europeo. Per l'Italia decidono gli Italiani, non altri”* spostando l'attenzione dalla questione macroscopica e di principio a due elementi di distrazione: primo il semplicistico ed emozionale resoconto dei crimini di cui la persona era condannata presentando il regime di detenzione come una forma di punizione ad essi commisurata e tralasciando il vero scopo con cui era stato introdotto il 41 bis, e secondo la guerra all'autorità dell'Unione Europea sui “fatti italiani”. Va ricordato che l'obiettivo del regime differenziato è quello di impedire nel modo più assoluto il passaggio di informazioni che possano costituire un rischio per la società e un vantaggio per le associazioni a delinquere di stampo mafioso tra capi e subalterni. Nel caso specifico di Provenzano, tuttavia, le condizioni di salute della persona e la sua situazione cognitiva al momento della richiesta di interruzione della detenzione si erano aggravate al punto tale da renderlo incapace di comunicare coerentemente. Questo fatto, in aggiunta alle preesistenti specifiche del “carcere duro”, così definito a ragion veduta, ha alimentato l'ondata di sdegno per un provvedimento considerato disumano. Oltre all'isolamento costante e imperturbabile, del quale è complice anche la polizia a guardia della cella con cui i rapporti devono essere limitati il più possibile, vi sono altre imposizioni che possono essere considerate lesioni della dignità della persona in regime di detenzione speciale. A queste sono infatti concesse solamente due ore d'aria in tutta

²¹ [causa brazzi contro italia.pdf \(questionegiustizia.it\)](#)

la giornata, nei casi in cui sia effettivamente concessa, e anch'essa in isolamento totale. Nella rara eventualità (solo per specifici tipi di reato) in cui siano concessi colloqui con i propri cari questi possono avvenire unicamente una volta al mese per massimo un'ora ed esclusivamente in una sala apposita che preveda un vetro divisorio tra le persone al fine di impedire che si verifichi contatto fisico. L'obiettivo primario è quello sopracitato di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza all'esterno degli istituti penitenziari in relazione alle organizzazioni a delinquere impendendo loro di comunicare con i propri vertici in regime di detenzione di alta sicurezza. Le persone soggette al regime differenziato non sono però tutte legate al mondo della criminalità di stampo mafioso, l'articolo 41 bis può anche essere disposto nei confronti di persone condannate per attività di carattere terroristico. È questo il caso di Alfredo Cospito, protagonista della vicenda che più ha coinvolto e mosso l'opinione pubblica nei recenti mesi, in merito al 41 bis. Cospito, noto anarchico insurrezionalista e terrorista, è stato condannato a 23 anni di reclusione in seguito ad un attentato, in cui nessuna persona è rimasta ferita, disposto nella scuola allievi carabinieri di Fossano nel 2006. Il 5 maggio 2022 tuttavia, Cospito è stato spostato in regime di detenzione 41 bis a causa dei molti messaggi di matrice anarchica, spediti all'esterno del carcere ai propri compagni, per incoraggiare la lotta insubordinata contro il potere attraverso la violenza. Il caso mediatico è scoppiato nel momento in cui, ad ottobre dello stesso anno, Cospito ha iniziato uno sciopero della fame che ha protratto per sei mesi, fino al 19 aprile del 2023, quando la Corte costituzionale ha emesso la sentenza che ha permesso di applicare le attenuanti alla sua condanna per l'attentato del 2006. Dopo 133 giorni Cospito aveva dichiarato "Sono pronto a morire per fare conoscere al mondo cos'è veramente il 41 bis" diventando un simbolo della lotta ai soprusi per i molti che dall'esterno ne chiedevano la scarcerazione. La vicenda dell'anarchico nel corso di questi sei mesi ha assunto rilevanza mondiale vedendo vari enti internazionali per la salvaguardia dei diritti umani schierarsi dalla parte di Cospito e chiedere l'interruzione del regime del 41 bis reputato una forma di tortura. Oltre ad un appello rivolto al Ministero della giustizia firmato da vari giuristi italiani, altre richieste di revoca della misura di regime differenziato per Alfredo Cospito sono giunte da Amnesty International, organizzazione internazionale di carattere non governativo per la difesa dei diritti umani, che ha definito il 41 bis "trattamento crudele, inumano e degradante" e dal Comitato ONU che ha

richiesto che l'Italia attuasse delle misure di detenzione alternative che riducessero la rigidità della pena. Nonostante lo sciopero della fame che ha portato Alfredo Cospito a perdere oltre 35 kg con conseguenti complicazioni di salute e le varie condanne, non ultima quella dell'opinione pubblica, ricevute in merito ad una pratica innegabilmente disumana ed applicata in maniera non commisurata al delitto (come ribadito anche nel manifesto a cura degli intellettuali e giuristi italiani), il ministro della giustizia Carlo Nordio ha rigettato per ben due volte la richiesta di interruzione del regime 41 bis. Recentemente ad esporsi in merito alla questione è stata anche la Direzione nazionale antiterrorismo e antimafia (Dnaa) che ad ottobre 2023 aveva chiesto una revisione del caso. Tuttavia, anche questo tentativo non ha sortito l'effetto sperato e, il 23 ottobre di quest'anno, è stato riconfermato, dal tribunale di Roma, il "carcere duro" all'anarchico pescarese a causa della sua "estrema pericolosità". La vicenda Cospito ha suscitato e continua a suscitare ancora oggi forte indignazione a causa della spettacolarizzazione politica che ne è stata fatta e della rilevanza mediatica che ha assunto. Al di là del caso specifico, per quanto sia stata appurata la disumanità e l'abiezione della pratica in atto, è altrettanto essenziale ragionare sulla situazione macroscopica. I dati, aggiornati al 31 dicembre 2022, sulla popolazione carceraria condannata al "carcere duro" in Italia riportano un totale di 749 persone complessive in regime di detenzione 41 bis. Il totale è aumentato di ben 69 rispetto alle 680 persone presenti nel 2010 ed è di gran lunga superiore rispetto agli anni '90, periodo delle stragi mafiose in cui il 41 bis era divenuto una delle principali armi nella lotta alla criminalità organizzata. Di queste 749 persone, quattro, Cospito compreso, sono condannate al carcere duro per attacchi terroristici di matrice politica; le tre rimanenti si trovano in regime di 41 bis in quanto ex membri delle Brigate Rosse, organizzazione criminale di carattere terroristico che però non esiste e non agisce più da oltre vent'anni. Se però il "carcere duro", per quanto già l'appellativo stesso evochi una concezione del carcere punitiva e superata, può rivelarsi uno strumento utile nella guerra alle mafie, è necessario comunque interrogarsi, come analizzato da Colavecchio (2019), sulle sue modalità di applicazione e sulla facilità con la quale possa trasformarsi in un'arma in mano allo Stato il cui confine con la tortura sia eccessivamente flebile. Infatti, nonostante la Corte di Strasburgo abbia sempre mantenuto una posizione favorevole all'impiego del regime 41 bis in vista delle sue funzioni, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti

inumani o degradanti (CPT), il quale agisce per mezzo di apposite visite presso gli istituti penitenziari, ha messo in luce dei ragionevoli dubbi in merito alla sua efficienza rispetto agli obiettivi preposti, ovvero la limitazione della comunicazione tra esponenti della criminalità organizzata ed i propri organici. È possibile, perciò, ipotizzare che lo Stato si serva del regime differenziato quale strumento di tortura legalizzato non tanto per il fine esplicitato ma per far crollare le personalità più forti attraverso l'isolamento totale ed un alto grado di sofferenze mentali segnanti con lo scopo ultimo di ottenere confessioni relative alla propria appartenenza criminale. Se così realmente fosse, si configurerebbe uno scenario di inadempienza alle convenzioni sui diritti umani di cui l'Italia è uno stato membro. Difatti, la reclusione di un individuo, a maggior ragione se al regime 41 bis, in virtù dell'asperità della pena e dell'isolamento da ogni forma di contatto sociale, come ampiamente dimostrato, può comportare l'insorgenza di seri disturbi di natura psicologica. A testimonianza della gravosità del carcere duro sulla salute mentale "il Comitato rileva che, in una sezione visitata, diciassette detenuti sui venti complessivamente al 41-bis assumevano farmaci psicotropici, in particolare erano sottoposti a trattamenti antidepressivi, neurolettici, ansiolitici o ipnotici." (Colavecchio, 2019) Vi è però un'ulteriore accezione che il regime 41 bis può assumere, quella ovvero di strumento di carattere punitivo, particolarmente cara al dibattito politico che spesso ne ha preso le difese. L'articolo 13 della Costituzione italiana, tuttavia, recita: "*È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [606, 607, 608, 609 c.p.]*."²² Per quanto, dunque, le persone generalmente sottoposte al regime di detenzione 41 bis si siano macchiate di crimini abominevoli è prerogativa assoluta dello Stato tutelare la loro integrità fisica e mentale nell'esercizio delle proprie funzioni. Non si confà alla natura stessa uno Stato democratico mettere in atto piani di reclusione con lo scopo unico e

²² Art. 13: "La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

sistematico di impartire punizioni degradanti e dimenticare la funzione primaria del carcere, come descritta dall'Articolo 27 della Costituzione italiana, di rieducazione della persona in regime di detenzione. Deve essere onere ed interesse dello Stato tendere alla riabilitazione delle persone in regime di detenzione, quale sia la loro colpa, impegnandosi attivamente nell'evitare loro "sconforti e malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione" nel rispetto delle norme dell'istituzione stessa. Il 41 bis, quale regime di detenzione speciale con un obiettivo preciso, deve tendere al perseguimento di tale scopo senza però gravare sulla salute psicofisica delle persone che vi sono detenute. La nobiltà della causa del carcere duro nel suo impegno nella lotta alle mafie non può di fatto giustificare trattamenti disumani quali sono le sopracitate condizioni di vita caratteristiche del 41 bis. Non vi è alcuna necessità nel rendere tanto rigida la permanenza detentiva se l'interesse nell'applicazione del regime differenziato si esaurisce nel tentativo di limitazione di rapporti tra membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Le due infime ore di aria concesse e l'assenza quasi assoluta di oggetti personali all'interno delle celle denotano una chiara intenzione punitiva da parte di uno Stato che, pur non dovendo assolvere persone condannate per reati di carattere mafioso, non può, per linea di principio assoluto dimostrarsi capace di una rivalsa dal sapore vendicativo. Per una futura concettualizzazione del carcere quale espressione fisica e ideologica degli obblighi e dei vantaggi dello stato italiano è auspicabile una revisione delle componenti più severe del regime 41 bis, aumentando le ore d'aria disponibili e il numero di oggetti personali (libri, fotografie, vestiti, fogli e penne) e modificando le norme relative al lavoro (ad oggi negato) e alle stringenti limitazioni nell'uso di mezzi per lo svago (come televisioni e radio). Oggi il regime differenziato 41 bis è desueto nel suo reale scopo celato ed eccessivo negli effetti che genera nelle persone che lo sperimentano ed è auspicabile che non continui ad esistere senza le, seppur minime, sopracitate modifiche. Giudicare freddamente e con distacco è complesso ma, al di là del discorso moralistico, prettamente soggettivo, ad essere contestato è il fatto che a mettere in atto una simile pratica sia uno Stato di diritto. Spesso però lo sforzo di tralasciare la componente emotiva e lo sdegno verso gli autori di crimini efferati è eccessivo, dunque, che almeno sia data una voce anche a chi il "carcere duro" l'ha vissuto in prima persona:

“A ragion veduta, ritengo che il 41 bis sia la violenza più grave che mai uomo possa subire, persino più grave della morte. Morendo soffri un attimo. Poi tutto svanisce nella morte. Il 41 bis, invece, è l’orribile attimo della morte che si perpetua all’infinito. Una violenza che non conosce soluzione di continuità, un dolore che non conosce limite, una sofferenza che annienta l’uomo, un tormento che ammorberà per sempre lo spirito. Ed è la morte l’immagine indelebile impressa nella mia memoria. Quella dei detenuti abbandonatisi all’apatia, morti a guardia del proprio cadavere, e quella vista nell’ombra appesa alle sbarre di una cella, l’ombra del mio compagno di gruppo che nella morte scelse di trovare la sua liberazione dall’orrore del 41 bis.”

(Carmelo Gallico, detenuto per 5 anni al 41 bis)



(*Il Resto del Carlino*, 2023, ©Annamaria Senni)



(*la Repubblica*, 2015, ©Franco Vanni)



(©Dallan Luca, 2023)



(*Centro Studi Sereno Regis*, 2023, ©Enzo Gargano)

Conclusion

“Sotto un primo aspetto, muovendo dall'osservazione che, in diversa misura, tutti possono contribuire al progredire della società, risulta evidente che, a lungo andare, l'esclusione dei “diversi” non farebbe altro che ritardare o addirittura impedire uno sviluppo armonico della specie umana.”²³

(Gherardo Colombo)

L'istituzione penitenziaria è un caposaldo della nostra società ormai da millenni. Se ne trova traccia già anticamente in epoca greca e romana e da allora il carcere ha subito costanti mutamenti ed evoluzioni. Dalla sua concezione primaria di luogo di pura coercizione, passando per la visione vendicativa e violenta che l'ha caratterizzata durante il medioevo, fino alla sua funzione riabilitativa odierna, la prigione ha sempre mantenuto un ruolo di primaria importanza nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza civile. Solo recentemente però sono divenute di interesse pubblico la qualità e le condizioni di vita delle persone all'interno degli istituti penitenziari. L'evoluzione della morale occidentale ha infatti comportato una riflessione ed una successiva riconsiderazione del ruolo delle prigioni e dei metodi da essa adottati. La dignità umana ha assunto sempre maggiore rilevanza permettendo di dare voce a chi finora a stento ne ha avuta e mettendo così in luce i soprusi deumanizzanti a cui i penitenziari avevano sottoposto le persone in regime di detenzione fino a quel momento. Negli ultimi decenni si è posta finalmente l'attenzione sulle problematiche di natura psicologica connesse alla prigione, evidenziando come questa potesse costituire un ambiente nocivo per le persone che vi arrivavano, soprattutto se già presenti disagi e disturbi mentali pregressi. Nonostante i traguardi raggiunti nell'ambito della tutela dei diritti umani all'interno del sistema carcerario, la strada verso un'istituzione penitenziaria primariamente rieducativa e priva di violenze sia fisiche che psicologiche è ancora lunga. Rendere la prigione un ambiente più umano e rispettoso della dignità di ogni persona è un presupposto imprescindibile che deve però procedere di pari passo col tentativo di rendere il carcere stesso sempre meno indispensabile come forma punitiva. Se il suo

²³ Colombo, 2011

fine ultimo è infatti quello di rieducare e mirare al reinserimento dell'individuo una volta scontata la pena, risulta difficile spiegarsi l'alto e crescente tasso di recidiva che si registra nel sistema penitenziario nazionale. Dall'ultimo report dell'Associazione Antigone, da tempo impegnata nella lotta alle ingiustizie in materia carceraria, emerge che in Italia le persone in regime di detenzione sono sottoposte a condanne sempre più lunghe. Al 31 dicembre 2021 il 50% delle persone in stato di detenzione stava scontando condanne definitive di lunghezza pari o superiore ai 5 anni, il 29% di 10 o più anni e addirittura il 7% di 20 o più anni. Per fare un paragone, nel 2011 (nell'arco quindi di soli 10 anni) le persone condannate a 5 o più e 10 o più anni erano rispettivamente il 40% ed il 21% per un aumento del 10% e dell'8% ciascuno. Ad aumentare sono inoltre le persone condannate all'ergastolo, complessivamente 1.810, pari al 5% del totale delle persone in regime di detenzione, quasi quadruplicate dal 1992 in cui erano solamente 408. Il tasso di crescita negli ultimi trent'anni è infatti sempre stato elevato con 990 persone nel 2002 e 1.581 nel 2012. Un aumento esponenziale della durata delle pene inflitte e delle persone in regime di detenzione, associati ad un incremento costante dei tassi di recidiva fanno emergere delle considerazioni necessarie in merito al sistema carcerario italiano. L'incapacità dell'istituzione penitenziaria di svolgere il proprio fine rieducativo sembra infatti connessa ad un utilizzo del mezzo carcerario con intento prettamente coercitivo. Per quanto l'allontanamento sistematico di persone che si sono rivelate pericolose per la sicurezza della società sia un elemento imprescindibile della prigione, questa non dovrebbe unicamente rinviare il problema del loro reingresso nella società il più lontano possibile nel tempo, ma cercare e adottare soluzioni efficaci affinché il reinserimento sia utile alle persone in regime di detenzione e alla società in primo luogo. L'aumento dei casi di condanna al carcere a vita, che non preveda quindi la possibilità di riabilitazione sociale, e l'incremento della lunghezza media delle pene sono sintomo di un uso arbitrario della detenzione quale strumento per evitare di affrontare un problema nascondendolo dietro le mura delle carceri. Oltre però alle migliaia di persone che non sanno se vivranno abbastanza per rivedere il mondo all'esterno, ve ne sono altrettante la cui condanna è particolarmente breve. Nelle carceri italiane a fine 2021 erano infatti detenute quasi 20.000 persone con condanne inferiori a 3 anni. Del totale delle persone in regime di detenzione quell'anno il 3% stava scontando una pena fino ad 1 anno ed il 19% di massimo 3 anni. Per quanto riguarda

invece la pena residua (ovvero la durata rimanente della condanna dopo averne già scontata una parte) il 18% della popolazione carceraria aveva un residuo di pena fino ad 1 anno e il 52% fino a 3 anni. Pertanto, più della metà delle persone in regime di detenzione nel 2021, per un totale di 19.478 individui, doveva scontare una condanna pari o inferiore a 3 anni. Considerando l'elevato tasso di affollamento di cui il sistema penitenziario italiano si è reso colpevole, sarebbe stato possibile immaginare l'adozione di una qualche forma di misura alternativa per molte delle persone in regime di detenzione al momento della rilevazione dei dati. È infatti probabile che persone con un residuo della pena tanto breve potessero appartenere a tre diversi gruppi. Il primo composto da persone condannate a pene particolarmente lunghe e che dunque avessero già trascorso lunghi periodi di tempo in carcere, il secondo caratterizzato da pene di media lunghezza, per il quale la condanna fosse stata scontata solo per metà ed il terzo, costituito da persone in regime di detenzione a causa di reati minori e dunque al principio della propria condanna. Per quanto ogni caso debba essere analizzato rigorosamente nello specifico e considerato come a sé stante, è possibile ipotizzare che delle persone appartenenti al primo ed al terzo gruppo ve ne fossero alcune che presentassero caratteristiche (quali buona condotta, dimostrazione di pentimento, impegno in attività carcerarie, conseguimento di titoli scolastici, condanne per crimini di natura non violenta etc.) tali da permettere loro di usufruire di misure di detenzione alternative. Soprattutto nel caso delle persone condannate ad una pena di partenza inferiore ai 3 anni la possibilità di evitare il carcere in favore invece di altre forme di riabilitazione potrebbe giovare non solo a loro ma anche al sistema carcerario italiano evitando di gravare sul già preoccupante stato di sovraffollamento presente. Molte di queste, infatti, si trovano in carcere a causa di condanne per reati connessi allo spaccio (con annesso probabile abuso) di droghe e sostanze stupefacenti, un'infrazione minore che però comporta il maggior numero di persone in regime di detenzione a fine 2022 (con 19.338 individui) per un singolo crimine. La depenalizzazione, come primo passo verso un futuro che guardi a tutte le droghe senza distinzioni, fatto di liberalizzazione e soprattutto regolamentazione del mercato delle sostanze stupefacenti, oltre ai benefici in termini economici e sociali che se ne trarrebbero, potrebbe comportare una diminuzione dell'afflusso di persone in carcere, contribuendo a ridurre il trentennale problema del sovraffollamento ed evitando ad un vasto numero di persone l'esperienza

della reclusione forzata in vista di un più utile percorso rieducativo. Dal momento che, come è stato riscontrato, l'affluenza carceraria riguarda principalmente persone appartenenti ai ceti meno ambienti e più economicamente svantaggiate, tra le quali spesso rientra chi è coinvolto in reati di spaccio, è auspicabile l'implementazione di strumenti di assistenza e di sussidi a tutela delle classi sociali più a rischio di delinquenza col fine di arginare la diffusione della criminalità e la necessità di impiegare pratiche carcerarie. L'obiettivo principale deve essere quello di educare all'educazione, mostrare cioè alle persone provenienti da contesti di disagio la forza che cultura ed istruzione rivestono nella società odierna e la loro capacità di fornire vie alternative a quella criminale. La diminuzione dell'affluenza alle carceri, in una prospettiva che non contempi più il carcere come strumento unico ed indifferenziato per la detenzione, deve passare attraverso l'educazione anche della società stessa e delle istituzioni che ne fanno parte. È altrettanto necessaria, infatti, un'azione di educazione al perdono rivolta alla società. Attraverso interventi di sviluppo dell'empatia è infatti possibile aiutare le persone ad indossare i panni di quanti abbiano fatto esperienze di detenzione. Comprendere il vissuto di una persona, vedere con i propri occhi e percepire sulla propria pelle le difficoltà che comporta è un valido mezzo per ridurre stigmi e pregiudizi ingiusti ed errati. Capire quali esperienze abbiano condotto ad uno sbaglio permette di ridurre la generalizzazione dell'errore alla totalità della persona. Chiunque commette sbagli, a differenziarli sono le motivazioni e le entità degli stessi, ma ad accomunarli è il processo che permette alle persone ree di evitare di ricadere nell'errore. La punizione, la restrizione e l'obbligo possono risultare certamente utili nell'impedire alla persona di commettere nuovamente errori ma non insegnano e anzi rischiano di alimentare gli atteggiamenti antisociali già verificatisi. Il castigo fine a sé stesso, infatti, oltre che controproducente, non ha mai risarcito le vittime. La dimostrazione di comprensione, per quanto non sempre immediata ed il perdono, atteggiamenti che manifestano umanità e sostegno, sono invece alla base del vivere civile e prosociale. Come li si adotta nell'educazione e nelle relazioni quotidiane allo stesso modo sarebbe auspicabile impiegarli nell'interazione con persone che con molta probabilità hanno conosciuto solamente disagio e privazioni. Adottare un atteggiamento proattivo nei confronti di chi commetta errori, che sia una dimostrazione di apertura alla possibilità di errare da parte della società, può rivelarsi un segnale positivo che stimoli il processo di

riabilitazione. È importante che attraverso la detenzione, in qualsiasi forma essa si esprima, comunità e persona colpevole di un reato si risarciscano vicendevolmente, in un processo biunivoco di assunzione delle proprie responsabilità. Chi commette atti contrari alle leggi dovrebbe dimostrare la propria intenzione di redenzione e l'impegno nel farlo, spronato in questo tentativo dalla società, la quale si adopera per fornire le migliori condizioni possibili affinché questo avvenga, conscia del proprio ruolo nel determinare le condizioni che hanno portato la persona a delinquere. Senza dimenticare le responsabilità individuali, in quest'ottica volta al recupero sociale, è pertanto possibile immaginare una società futura che non adotti più il carcere come mezzo detentivo e soprattutto punitivo indiscriminato per le persone che commettano azioni contrarie alle norme civili. Muovendo infatti dalla classificazione delle azioni criminali sulla base di gravità e motivazione, si può stabilire che l'attribuzione di una stessa pena (dissimile unicamente nella durata) a persone che hanno commesso reati assai divergenti per grado ed importanza sia ingiusto ed aspecifico. È fondamentale quindi operare una divisione fra le persone in regime di detenzione in merito alla loro potenziale pericolosità. Coloro i quali fossero ritenuti ancora pericolosi per la stabilità e la sicurezza della società dovrebbero certamente continuare la loro degenza in carcere, senza tuttavia vedersi sottratti i diritti fondamentali che conferiscono dignità all'uomo (primo fra tutti la possibilità di contatti sociali). Anche l'insieme dei diritti - all'informazione, all'affettività, al lavoro e all'istruzione - che potrebbero rivelarsi utili nel più complesso percorso di riabilitazione, devono essere garantiti seppure in forma limitata che non interferisca con la separazione dalla vita civile per la sua stessa sicurezza. Chi invece, reo di un crimine minore e di natura non violenta, fosse giudicato come non più pericoloso per la salvaguardia della società potrebbe scontare la propria condanna in strutture altre che non contemplino la reclusione carceraria. È di fatto inopportuno costringere persone che hanno commesso reati di minore entità nello stesso spazio, sottoposte alle stesse condizioni limitanti di chi invece ha commesso crimini ben più gravi. Considerando l'ampia distanza fra il numero di persone in regime di detenzione pericolose, circa il 20% della popolazione carceraria (Colombo, 2013), e quelle non pericolose, si nota come l'istituzione carceraria stessa trarrebbe vantaggio dall'adozione di nuove misure detentive per questi ultimi, data la notevole diminuzione di affollamento che ne seguirebbe. La definizione di metodologie di detenzione

alternative in strutture apposite, che non riducano esponenzialmente i contatti sociali, l'accesso ad internet e alla libera informazione, le ore d'aria e lo svago, porterebbe a migliori condizioni di vita sia per coloro si trovano in carcere (se meno densamente popolato e di conseguenza più dedito alla riabilitazione del singolo) sia a coloro i quali, privati della possibilità di reiterare comportamenti criminali, ma non di ogni loro libertà, potrebbero partecipare a programmi di recupero specifici e meno punitivi. I dati del 2007 del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) riportano infatti che il tasso di recidiva fra le persone che scontano la propria pena all'interno di un carcere sia pari al 68,45%, quasi 50 punti percentuali in più rispetto al 19% rilevato fra coloro che vengono destinati a misure di detenzione alternative. Il dato, seppur con una differenza di percentuale di gran lunga inferiore, pari al 9%, è stato confermato nel 2012 anche dall'Einaudi Institute for Economics Finance (EIEF), dal Crime Research Economic Group (CREG) e dal Sole 24Ore (Melchioda, 2019). Il percorso nella direzione di una società in grado di fare sempre meno affidamento sul carcere (nella sua concezione odierna) è ancora lungo e necessita, nel mentre, di provvedimenti immediati relativi alle problematiche. Come si è già detto, allo stato attuale l'istituzione penitenziaria necessita di agire in particolar modo in relazione all'attenzione per la salute mentale e alle norme concernenti i contatti sociali e i mezzi di comunicazione. L'Associazione Antigone nel suo ultimo report, che ha analizzato la situazione carceraria italiana del 2022, ha mosso varie proposte nell'ambito di possibili permissioni in fatto di contatti con l'esterno. I colloqui, ad oggi 6 al mese della durata massima di 1 ora, non dovrebbero avere un limite nella frequenza (solo minimo) e prevedere la possibilità di aumentare la durata sulla base di specifiche motivazioni e di meriti personali. La relazione con l'esterno, soprattutto con i propri cari dovrebbe tendere al massimo della normalità e inoltre comprendere persone terze che non siano unicamente i parenti stretti. I colloqui non dovrebbero essere relegati unicamente alla mattina e ai giorni feriali (come spesso accade attualmente) ma essere disponibili anche la domenica e nel pomeriggio al fine di facilitare chi altrimenti sarebbe costretto a prendere permessi dal lavoro. Anche la comunicazione indiretta dovrebbe essere facilitata ed incoraggiata. Le telefonate *in primis* non dovrebbero più prevedere limiti orari di 10 minuti (regola inizialmente adottata a causa del costo che comportavano, ora quasi nullo), e di frequenza, di una al giorno. Si potrebbero invece consentire chiamate più lunghe (15 – 20 minuti), ed un

tetto massimo di tempo da trascorrere al telefono durante la giornata (circa 1 ora). Le chiamate inoltre potrebbero essere effettuate attraverso cellulari, in casi particolari anche computer, dotati di una connessione a Internet che consentano di svolgere anche videochiamate. Una simile soluzione permetterebbe di diminuire la distanza avvertita dalla persona in regime di detenzione e dai propri cari. Allo stesso scopo, attraverso l'istituzione di una zona adibita a postazioni computer, si potrebbe favorire la messaggistica, unicamente con i numeri autorizzati per le telefonate, oltre che la possibilità di accedere a siti di informazione online che permettano di mantenere un contatto diretto con l'esterno. Di grande impatto sarebbe anche l'aumento di permissività in merito allo svago delle persone in regime di detenzione all'interno delle proprie celle. Dovrebbe, di fatto, essere concesso loro di ascoltare liberamente musica, di usufruire di qualsiasi libro e film, sia per fini di intrattenimento, in autonomia, che caratterizzati da temi sociali, su cui poi riflettere, in gruppo, a partire da opere quali *Buffalo 66* diretto ed interpretato da Vincent Gallo, nel ruolo che lo ha consegnato all'immaginario di una generazione, in cui il personaggio di Billy Brown, proveniente da un contesto familiare di disagio e alienazione, dopo cinque anni di carcere per un crimine che non ha commesso, riesce a non cedere al desiderio di vendetta grazie all'alternativa di una vita nuova mostratagli dalla sensibilità e dalla cura nei suoi confronti da parte di una sconosciuta. A volte, quindi, per frenare gli istinti criminali sono sufficienti l'ascolto, la comprensione e un set di istantanee in una cabina fotografica, *"piacendosi, passando un sacco di tempo insieme ma senza toccarsi"*. Solo nella costante consapevolezza che, per quanto giudicati colpevoli, si parli sempre e comunque di esseri umani, che, come tali, è responsabilità sociale che siano trattati, si potrà sperare di rendere realmente il carcere un luogo di rieducazione ma sempre meno necessario, sostituito, un giorno, da nuove istituzioni e strutture finalmente al passo con le attuali istanze scientifiche e psicologiche.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Alfieri V., (1777) *Della tirannide*, Milano.

Also. R., Esteban F., Jodar. P. & Miguelez. F. (2014). "Effects of prison work programmes on the employability of ex-prisoners" in *European Journal of Criminology*, pp. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.1177/1477370814538776>

Antigone. Per i diritti e le garanzie nel sistema penale, (4/11/2023). [Benvenuto sul sito dell' Associazione Antigone](#)

Armour, C. (2012). "Mental health in prison: a trauma perspective on importation and deprivation" in *International Journal of Criminology and Social Theory*, 5, 2, pp. 886-894. [Mental Health in Prison: A Trauma Perspective on Importation and Deprivation | International Journal of Criminology and Sociological Theory \(yorku.ca\)](#)

Asimov, I. 1(988). in un'intervista per "Un mondo di idee" [World of Ideas Isaac Asimov - YouTube](#)

Augustine, D. (2019). "Working around the Law: Navigating Legal Barriers to Employment during Reentry" in *Law and Social Inquiry*, 44, 3, pp. 726-751. DOI:[10.1017/lsi.2018.23](https://doi.org/10.1017/lsi.2018.23)

Baur, J. E., Hall, A. V., Daniels, S. R., Ronald Buckley, M. & Anderson, H. J. (2018). "Beyond banning the box: A conceptual model of the stigmatization of ex-offenders in the workplace" in *Human Resource Management Review*, pp. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.08.002>

Bear, D., Bhati, A., Brooks, L., Castro, J., La Vigne, N., Mallik-Kane, K., Naser, R., Osborne, J., Roman, C., Roman, J., Rossman, S., Solomon, A., Visher, C. & Winterfield, L. (2006). "Understanding the Challenges of Prisoner Reentry: Research Findings from the Urban Institute's Prisoner Reentry Portfolio", in *Justice Policy Center*. Washington, DC: Urban Institute, pp. 1-26. [Understanding the Challenges of Prisoner Reentry \(urban.org\)](#)

- Bertani, M, “I numeri che non tornano. Le carceri che non ci sono”, SOS Sovraffollamento, Ristretti.it, (12/10/2023). [SOS Sovraffollamento \(ristretti.it\)](https://www.ristretti.it/)
- Bertolini, B., Carnevale, S., Lombardi Stocchetti, M. & Martufi, A. (2016). “Prison Overcrowding and Alternatives to Detention” in *European Sources and National Legal Systems*, pp. 238-322. [National_report_Italy_in_A_Bernardi_ed_P.pdf](#)
- Blitz, C. L., Wolff, N. & Shi, J. (2008). “Physical victimization in prison: The role of mental illness” in *Int J Law Psychiatry*, 31, 5, pp. 385-393. DOI: [10.1016/j.ijlp.2008.08.005](https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2008.08.005)
- Borzacchiello, A. (2005). “La grande riforma, breve storia dell’irrisolta questione carceraria” in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, II, pp. 1-75. [CAPITOLO PRIMO \(museocriminologico.it\)](https://www.museocriminologico.it/)
- “Brocardi.it”, (3/11/2023). [Consulenze legali, codici commentati, dizionario giuridico e notizie - Brocardi.it](https://www.brocardi.it/)
- “Carceri italiane sotto la media europea” Sovraffollamento e aumento dei suicidi dietro le sbarre. Rai News, 2022 (12/10/2023). [Sovraffollamento e aumento dei suicidi dietro le sbarre. Carceri italiane sotto la media europea \(rainews.it\)](https://www.rainews.it/)
- “Carceri nel Medioevo - usi ed abusi, quando la cella diventava la propria tomba” Vivere il Medioevo, (15/9/2023). [Vivere il Medioevo: Carceri nel Medioevo - usi ed abusi, quando la cella diventava la propria tomba](https://www.vivereilmedioevo.it/)
- Castelpietra, G., Egidi, L., Caneva, M., Gambino, S., Feresin, T., Mariotto, A., Balestrini, M., De Leo, D. & Marzano, L. (2020). “Suicides and suicides attempts in Italian prison. Epidemiological findings from the “Triveneto” area, 2010-2016” in *Middlesex University Research Repository*, pp. 1-15. DOI: [10.1016/j.ijlp.2018.09.005](https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.09.005)
- Cnaan, R. A., Draine, J., Frazier, B. & Shina, J. W. (2012). “Ex-Prisoners' Re-Entry: An Emerging Frontier and a Social Work Challenge”, in *Journal of Policy Practice*, 7, 2-3, pp. 178-198. DOI: [10.1080/15588740801938035](https://doi.org/10.1080/15588740801938035)
- Colavecchio, G. (2019). “Riflessioni sul 41-bis a Margine della Sentenza Provenzano C.Italia” in *La Legislazione Penale*, pp. 1-22. [Colavecchio-approfondimenti.pdf \(lalegislazionepenale.eu\)](https://www.lalegislazionepenale.eu/)
- Colombo, G. *Il Perdono Responsabile*, 2011, Milano.

Coniglio, A. (2022). “Da «prigione» a «carcere», con le parole nasce il castigo”, *Il Riformista*, 10 giugno 2022 [DA ‘PRIGIONE’ A ‘CARCERE’, CON LE PAROLE NASCE IL CASTIGO \(nessunotocchicaino.it\)](#)

“Corte europea dei diritti umani: sentenza pilota condanna l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri”, Università degli studi di Padova, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, 2103, (9/10/2023). [Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | News :: Corte europea dei diritti umani: sentenza pilota condanna l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri \(unipd-centrodirittiumani.it\)](#)

de Graaf, T. (2015). “Post Incarceration Reentry Paper”, in *AP Language and Composition*, pp. 1-16. [\(2\) Post Incarceration Reentry | Taya de Graaf - Academia.edu](#)

De La Haye, D.C., Daniels, S. R. & Simmons, A. L. (2023). “Working after incarceration: An integrative framework of pre- and post-hire experiences of formerly incarcerated individuals” in *Human Resource Management Review*, pp. 1-18. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2023.100966>

“Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane”, Istat, 2022, (14/10/2023). [Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane \(istat.it\)](#)

Diamond, P. M., Wang, E. W., Holzer III, C. E., Thomas, C. & des Anges, C. (2001). “The Prevalence of Mental Illness in Prison” in *Administration and Policy in Mental Health*, 29, pp. 22-41. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1013164814732>

Diritto.it, (4/11/2023). [Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it](#)

Dizionario Etimologico, (25/9/2023). [Dizionario Etimologico](#)

Durose, M. R., Cooper, A. D. & Snyder, H. N. (2014). “Recidivism of Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 2005 to 2010”, in *U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics*, pp. 1-31. [Recidivism of Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 2005 to 2010 \(ojp.gov\)](#)

Edwards, W. T. & Potter, R. H. (2004). “Psychological distress, prisoner characteristics, and system experience in a prison population”, in *Journal of correctional health care*, 10, 2, pp. 129-149. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/107834580301000202>

Everhart, R. S. (2016). “Teaching Tools to Improve the Development of Empathy in Service-Learning Students” in *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 20, 2, pp. 129-154. [pwp097-final-layout.pdf](#)

Festa, R. (1984). *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, Napoli, Simone.

Galavotti, E. “La condizione schiavile nella Roma antica”, *Homolaicus*, sezione Storia Romana, 2014, 1-11 (13/09/2023). <https://www.homolaicus.com/storia/antica/roma/schiavismo.htm>

Gallico, C., “La mia storia al 41bis, un morto a guardia del proprio cadavere (di C. Gallico)”, *Huffpost*, 2020, (10/11/2023). [La mia storia al 41bis, un morto a guardia del proprio cadavere \(di C. Gallico\) - HuffPost Italia \(huffingtonpost.it\)](https://www.huffpost.it/entry/la-mia-storia-al-41bis-un-morto-a-guardia-del-proprio-cadavere-di-c-gallico)

Giurisprudenza penale, (10/11/2023). [Giurisprudenza Penale - rivista giuridica online di diritto e procedura penale](https://www.giurisprudenzapenale.it/)

Heinlein, R. A. (1979). *Lazarus Long l'immortale*.

Holzer, H. J., Raphael, S. & Stoll, M. (2001). “Will employers hire former offenders? Employer preference, background checks and their determinants” in *Program on Housing and Urban Policy: Working Paper Serie, IBER*, pp. 1-52. [Will Employers Hire Ex-Offenders? Employer Checks, Background Checks, and Their Determinants \(escholarship.org\)](https://escholarship.org/uc/item/1k3qz)

“Il Carcere e la Pena”, Archivio di Stato, (24/9/2023). [storia del carcere.pdf](https://www.archivio.stato.it/it/tema/Il-Carcere-e-la-Pena)

Jordan, B. K., Schlenger, W. E. & Fairbank, J. A. (1996). “Prevalence of Psychiatric Disorders Among Incarcerated Women” in *Arch Gen Psychiatry*, 53, 6, pp. 513-519. DOI: [10.1001/archpsyc.1996.01830060057008](https://doi.org/10.1001/archpsyc.1996.01830060057008)

“La storia della tortura. Tre millenni di torture: dagli Egizi all'Iraq. Con un denominatore comune: la crudeltà degli aguzzini è sempre giustificata con un interesse superiore: la sicurezza dello Stato, l'ortodossia religiosa, la lotta al crimine. Ma rimane orribile, inutile, spesso controproducente.”, *Storia, Focus*, 2014, (17/9/2023). [La storia della tortura - Focus.it](https://www.focus.it/storia/la-storia-della-tortura)

“L'istituzione carceraria pre-capitalista”, *Cenni di storia del carcere moderno*, tmcrew.org, (16/9/2023). www.tmcrew.org/detenuti/detenuti.htm

Lonati, S. & Melzi d'Eril, C. “Sovraffollamento in carcere: un libro spiega che qualche soluzione c'è”, *Il Sole 24 Ore*, 2022, (14/10/2023). [Sovraffollamento in carcere: un libro spiega che qualche soluzione c'è - Il Sole 24 ORE](https://www.lesole24ore.com/tema/sovrappopolamento-in-carcere)

Macciò, A., Meloni, F.R., Sisti, D., Rocchi, M., Petretto, D.R., Masala, C. & Preti, A. (2015). “Mental disorders in Italian prisoners: Results of the REDiMe study” in *Psychiatry Res.* 225, 522–530 DOI: [10.1016/j.psychres.2014.11.053](https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.053)

- Melchioda, A., “Più misure alternative, meno carcere: i dati parlano chiaro.”, *Extrema Ratio*, 2019 (6/11/2023). [Più misure alternative, meno carcere: i dati parlano chiaro. - Extrema Ratio \(extremaratioassociazione.it\)](#)
- Minor, D., Persico, N. & Weiss, D. M. (2018). “Criminal background and job performance” in *IZA Journal of Labor Policy*, pp. 1-49. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40173-018-0101-0>
- Moak, S. C., Walker, J. T., Earwood, M. & Towery, G. (2020). “Using Reentry Simulations to Promote Changes in Attitude toward Offenders: Experiential Learning to Promote Successful Reentry” in *American Journal of Criminal Justice*, 45, pp. 126-144. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12103-019-09500-9>
- Neppi Modona G. (1976). “Vecchio e nuovo nella riforma dell’ordinamento penitenziario” in M. Cappelletto e A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Venezia, pp. 68 – 70.
- “Per la vita di Alfredo Cospito”, Centro studi sereno Regis, 2023, (11/11/2023). [Per la vita di Alfredo Cospito - Centro Studi Sereno Regis](#)
- Preti, A. & Cascio, M. T. (2006) "Prison Suicides and Self-harming Behaviours in Italy, 1990-2002." in *Medicine, Science and the Law*, 46, 2, pp. 127-134. DOI: [10.1258/rsmmsl.46.2.127](https://doi.org/10.1258/rsmmsl.46.2.127)
- “Prigione”, Wikipedia, (20/9/2023). [Prigione - Wikipedia](#)
- Ramonda, P., “Sovraffollamento nelle carceri: ecco cosa fare per risolvere il problema”, *Interiss*. La voce degli ultimi, 2020, (14/10/2023). [Sovraffollamento nelle carceri: ecco cosa fare per risolvere il problema \(interris.it\)](#)
- Schneider, C. R. & Weber, E. U. (2020). “Reducing Discrimination and Fostering Prosociality Towards Ex-Prisoners in Nigeria and the United States” in *Journal of Social Issue*, 76, 1, pp. 172-199. DOI: <https://doi.org/10.1111/josi.12374>
- Schneider, C. R. (2018). “Motivating Prosocial Behavior: The Potential of Positive Self-Directed Emotions” in *Tesi di Dottorato*, Columbia University. [Schneider_columbia_0054D_14702 \(1\).pdf](#)
- Sher, L. (2020). “The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates” in *Oxford University Press*, pp. 1-17. DOI: [10.1093/qjmed/hcaa202](https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa202)

Smith, S. S. & Broege, N. C. R. (2020). “Searching for Work with a Criminal Record” in *Social Problems*, 67, 2, pp. 208-232. DOI: <https://doi.org/10.1093/socpro/spz009>

Testoni, I., Nencioni, I., Arbien, M., Iacona, E., Marrella, F., Gorzegno, V., Selmi, C., Vianello, F., Nava, A., Zamperini, A. & Wieser, M. A. (2021). “Mental Health in Prison: Integrating the Perspectives of Prison Staff”, in *Int. J. Environ. Res. Public Health* 18, 1-14. DOI: [10.3390/ijerph182111254](https://doi.org/10.3390/ijerph182111254)

Vanni, F., “Milano, scritte sui muri contro il 41 bis”, la Repubblica, 2015, (11/11/2023). [Milano, scritte sui muri contro il 41 bis - la Repubblica](#)

Vitale, D. M., “Il sovraffollamento delle carceri: concause e possibili soluzioni”, EBRT – Environment Behavior Research, 2016, (10/10/2023). [Il sovraffollamento delle carceri: concause e possibili soluzioni | EBRT \(environmentbehavior.it\)](#)

“Vocabolario”, Treccani.it, (7/11/2023). [Treccani](#)

SENTENZE

Corte Europea dir. uomo 8.1.2013, Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 in *Giurisprudenza Penale*, 2013, 2. [Corte-EDU-Sentenza-Torreggiani.pdf \(giurisprudenzapenale.com\)](#)

Corte Europea dir. uomo 27.9.2018, Ricorso n. 57278/11 – Causa Brazzi c. Italia in *Questione Giustizia*, 2018. [causa_brazzi_contro_italia.pdf \(questionegiustizia.it\)](#)

RINGRAZIAMENTI

Voglio ringraziare la professoressa Maria Cristina Ginevra per la sua disponibilità, i suggerimenti, le indicazioni e il prezioso supporto. Ci tengo inoltre a ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso e con cui spero di continuare a condividere traguardi e sconfitte. Ringrazio di cuore mio padre e mia madre, Michele e Michela, per non essersi mai arresi nella complessa sfida di crescermi, nella speranza di non tradire la loro fiducia nei miei confronti e di renderli orgogliosi. Ringrazio Anna Clara, per l'immenso sostegno nella stesura della tesi, ma soprattutto per non aver lasciato sfuggire la mia felicità. Ringrazio anche il resto della mia famiglia, i miei nonni, i miei zii e i miei cugini per tutto l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. Ringrazio gli amici di una vita, ormai fratelli, che hanno scelto di accompagnarmi in questo viaggio. Ringrazio Ale per avermi accolto come un membro della sua famiglia e aver condiviso con me ogni momento segnante, alto o basso che fosse. Ringrazio Catalin e Setota per essere stati una via di fuga nella spontaneità. Ringrazio Franco per avermi permesso di vivere e coltivare una passione nell'amicizia. Ringrazio Irene e Sara per essermi state amiche sincere e fonte di fiducia nei miei mezzi. Ringrazio Lisa per essersi impegnata come nessuno nel conoscermi e avermi aiutato nel conoscere me stesso. Ringrazio Matteo per aver coltivato una grande amicizia, per le avventure passate e quelle che verranno. Ringrazio Nicola per la stravaganza di un'amicizia da cui ho appreso che le cose te le puoi costruire da solo.

Siano questi, non dei ringraziamenti pro forma e di circostanza, ma una sincera dimostrazione di gratitudine e di affetto che troppo spesso ho mancato di esprimere.